SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

355ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1970

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente CALEFFI

INDICE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI

Variazioni nella composizione . . . *Pag.* 18225

COMMISSIONI PERMANENTI

Convocazione 18225
Nuova composizione 18223

CONGEDI 18223

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 18225
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 18226
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente 18227
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 18226
Trasmissione dalla Camera dei deputati . . 18225

Approvazione:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della Convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottata a L'Aja il 1° luglio 1964 » **(789)** (*Relazione orale*):

PELLA, *f.f. relatore* . . . . . *Pag.* 18242
RESTIVO, *Ministro dell'interno* 18243

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967 » **(792-Urgenza):**

PECORARO, *relatore* 18244
RESTIVO, *Ministro dell'interno* 18244

Discussione e approvazione:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e Protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968 » **(779)** (*Relazione orale*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 18229, 18237, 18242
BETTIOL 18238
* D'ANGELOSANTE 18230
PELLA, *f.f. relatore* 18229
RESTIVO, *Ministro dell'interno* . . . 18240, 18242

« Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna » **(1367-Urgenza)**, d'iniziativa del senatore Castellaccio e di altri senatori:

CASTELLACCIO 18246
CUCCU 18247
DEL NERO, *relatore* 18245
PALA 18248
RESTIVO, *Ministro dell'interno* 18245
SOTGIU 18249

INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . *Pag.* 18262

Svolgimento:

PRESIDENTE 18250
CUCCU 18260
* DEL PACE 18258
FERMARIELLO 18254
TORTORA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 18251

PER LA MORTE DELL'ONOREVOLE ALCEO NEGRI

PRESIDENTE 18228
CALEFFI 18227
RESTIVO, *Ministro dell'interno* 18228

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore* 17).

Si dia lettura del processo verbale.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Zuccalà per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di nuova composizione delle Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, in relazione alle designazioni dei Gruppi parlamentari, le Commissioni permanenti per il secondo biennio della legislatura in corso sono così formate:

1ª COMMISSIONE
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

1. Arena — 2. Bartolomei — 3. Bermani — 4. Bisori — 5. Caleffi — 6. Corrias Alfredo — 7. Dalvit — 8. Del Nero — 9. Fabiani — 10. Galante Garrone — 11. Garavelli — 12. Gianquinto — 13. Illuminati — 14. Li Causi — 15. Mazzarolli — 16. Murmura — 17. Palumbo — 18. Pennacchio — 19. Perna — 20. Preziosi — 21. Righetti — 22. Schiavone — 23. Secchia — 24. Signorello — 25. Tesauro — 26. Treu — 27. Turchi — 28. Venanzi — 29. Vignola (1) — 30. Volgger.

(1) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Fossa

2ª COMMISSIONE
(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

1. Bardi — 2. Carraro (1) — 3. Cassiani — 4. Cerami — 5. Cifarelli — 6. Coppola — 7. Corrao — 8. Dal Falco — 9. Darè — 10. Falcucci Franca (2) — 11. Fenoaltea — 12. Filetti — 13. Finizzi — 14. Follieri — 15. Leone — 16. Lisi — 17. Lugnano — 18. Maccarrone Pietro — 19. Maris — 20. Montini — 21. Petrone — 22. Piccolo (3) — 23. Salari — 24. Tedesco Giglia — 25. Terracini — 26. Tomassini — 27. Tropeano — 28. Zuccalà.

(1) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Picardi
(2) In sostituzione del Ministro Gatto Eugenio
(3) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Venturi Giovanni

3ª COMMISSIONE
(Affari esteri)

1. Albertini — 2. Bergamasco — 3. Bettiol — 4. Bo — 5. Brusasca — 6. Bufalini — 7. Calamandrei — 8. Caron — 9. D'Andrea — 10. D'Angelosante — 11. De Marsanich — 12. Dindo — 13. Fabbrini — 14. Giraudo — 15. Gronchi — 16. Levi — 17. Medici — 18. Merzagora — 19. Oliva (1) — 20. Pecoraro — 21. Pella — 22. Piccioni — 23. Pieraccini — 24. Romagnoli Carettoni Tullia — 25. Salati — 26. Scelba — 27. Scoccimarro — 28. Spagnolli — 29. Tolloy — 30. Tomasucci — 31. Valori.

(1) In sostituzione del Ministro Gava

4ª COMMISSIONE
(Difesa)

1. Albarello — 2. Anderlini — 3. Antonini — 4. Battista — 5. Bera — 6. Bernardinetti — 7. Berthet — 8. Bonaldi — 9. Burtulo — 10. Carucci — 11. Celidonio — 12. Cipellini — 13. Di Benedetto — 14. Di Vittorio Berti

Baldina — 15. Donati — 16. Jannuzzi — 17. Lusoli — 18. Morandi — 19. Oliva — 20. Pelizzo — 21. Pinto — 22. Rosa — 23. Santero — 24. Segni — 25. Sema — 26. Tannucci Nannini — 27. Verrastro.

5ª COMMISSIONE
(Finanze e tesoro)

1. Andò — 2. Baldini (1) — 3. Belotti — 4. Biaggi — 5. Borsari — 6. Bosso — 7. Buzio — 8. Cagnasso (2) — 9. Cerri — 10. Cifarelli — 11. Cipellini (3) — 12. Colella (4) — 13. Corrias Efisio — 14. De Luca — 15. Fada — 16. Ferri — 17. Fiorentino — 18. Formica — 19. Fortunati — 20. Franza — 21. Li Vigni — 22. Maccarrone Antonino — 23. Martinelli — 24. Masciale — 25. Parri — 26. Pirastu — 27. Segnana — 28. Soliano — 29. Stefanelli — 30. Trabucchi (5) — 31. Valsecchi Athos — 32. Zuccalà (6) — 33. Zugno.

(1) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Lo Giudice
(2) In sostituzione del Sottosegretario di Stato La Penna
(3) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Cavezzali
(4) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Attaguile
(5) In sostituzione del Ministro Bosco
(6) In sostituzione del Ministro Vighanesi

6ª COMMISSIONE
(Istruzione pubblica e belle arti)

1. Antonicelli — 2. Baldini — 3. Bertola — 4. Bloise — 5. Bonazzola Ruhl Valeria — 6. Carraro — 7. Cassano — 8. Castellaccio — 9. Cinciari Rodano Maria Lisa — 10. Codignola — 11. De Zan — 12. Dinaro — 13. Falcucci Franca — 14. Farneti Ariella — 15. Germanò — 16. Giardina — 17. Iannelli — 18. La Rosa — 19. Limoni — 20. Montale — 21. Papa — 22. Pellicanò — 23. Piovano — 24. Premoli — 25. Romano — 26. Rossi — 27. Russo — 28. Smurra — 29. Spigaroli — 30. Zaccari.

7ª COMMISSIONE
(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

1. Abenante — 2. Aimoni — 3. Andò (1) — 4. Avezzano Comes — 5. Bargellini — 6. Bonazzi — 7. Catalano — 8. Cavalli — 9. Crollalanza — 10. De Matteis — 11. Deriu — 12. Fabretti — 13. Ferrari — 14. Florena — 15. Genco — 16. Indelli — 17. Lauro — 18. Lombardi (2) — 19. Lucchi — 20. Maderchi — 21. Massobrio — 22. Perri — 23. Piccolo — 24. Poerio — 25. Raia — 26. Sammartino — 27. Spasari — 28. Spataro — 29. Tansini — 30. Togni — 31. Venturi Lino — 32. Volgger.

(1) In sostituzione del Ministro Mannironi
(1) In sostituzione del Ministro Ripamonti

8ª COMMISSIONE
(Agricoltura e foreste)

1. Arnone — 2. Balbo — 3. Benaglia — 4. Benedetti — 5. Boano — 6 Brugger — 7. Cagnasso — 8. Celidonio (1) — 9. Chiaromonte — 10. Cipolla — 11. Colombi — 12. Compagnoni — 13. Cuccu — 14. Del Pace 15. Dindo (2) — 16. Grimaldi — 17. Lombardi — 18. Marcora — 19 Marullo — 20. Mazzoli (3) — 21. Morlino — 22. Orlando — 23. Pala — 24. Pegoraro — 25. Rossi Doria — 26. Scardaccione — 27. Tanga — 28. Tessitori — 29. Tiberi.

(1) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Tortora
(2) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Zannier
(3) In sostituzione del Sottosegretario di Stato De Marzi

9ª COMMISSIONE
(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

1. Adamoli — 2. Alessandrini — 3. Banfi — 4. Berlanda — 5. Bertone — 6. Bonadies — 7. Brugger — 8. Catellani — 9. Colleoni — 10. De Dominicis — 11. De Vito — 12. Dosi — 13. Filippa — 14. Fusi — 15. Gatto Simone — 16. Latanza — 17. Mammucari — 18. Merloni — 19. Minnocci — 20. Moranino — 21. Naldini — 22. Noè — 23. Piva — 24. Scipioni — 25. Sotgiu — 26. Tedeschi — 27. Trabucchi — 28. Veronesi — 29. Zannini.

10ª COMMISSIONE
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

1. Abbiati Greco Casotti Dolores — 2. Accili — 3. Albani — 4. Angelini — 5. Bisantis — 6. Bonatti — 7. Brambilla — 8. Coppo — 9. De Vito (1) — 10. Di Prisco — 11. Fermariello — 12. Garavelli (2) — 13. Gronchi — 14. Magno — 15. Mancini — 16. Mazzoli — 17. Nencioni — 18. Palazzeschi — 19. Pozzar — 20. Ricci — 21. Robba — 22. Segreto — 23. Spigaroli (3) — 24. Torelli — 25. Valsecchi Pasquale — 26. Varaldo — 27. Vignola — 28. Vignolo.

(1) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Zonca
(2) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Schietroma
(3) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Cengarle

11ª COMMISSIONE
(Igiene e sanità)

1. Albanese — 2. Arcudi. — 3. Argiroffi — 4. Ballesi — 5. Barra — 6. Caroli — 7. Chiariello — 8. Colella — 9. De Falco — 10. De Leoni — 11. Del Nero (1) — 12. Di Grazia — 13. Ferroni — 14. Guanti — 15. Manenti — 16. Menchinelli — 17. Minella Molinari Angiola — 18. Orlandi — 19. Ossicini — 20. Pauselli — 21. Perrino — 22. Picardo — 23. Pinto — 24. Renda — 25. Righetti (2) — 26. Rosa (3) — 27. Senese — 28. Zelioli Lanzini.

(1) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Dal Canton Maria Pia
(2) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Gatti Caporaso Elena
(3) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Forma

Annunzio di convocazione delle Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Avverto che le Commissioni, nella nuova composizione, sono convocate per procedere alla propria costituzione giovedì 29 ottobre, alle ore seguenti:

ore 9: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Commissione;
ore 9,30: 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Commissione.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni

P R E S I D E N T E . Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni, prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e dalla legge 23 agosto 1949, n. 681, i senatori Bardi e Cipellini in sostituzione dei senatori Caleffi e Castellaccio dimissionari.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni » (438-D) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, nuovamente modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati e dalla 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica e successivamente modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

Deputati ZACCAGNINI ed altri. — « Archivi storici parlamentari » (1372).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

VALSECCHI Athos, ZUGNO, MARTINELLI, ANDÒ, BELOTTI e NOÈ. — « Regime fiscale degli apparecchi di accensione » (1373);

VERONESI, GERMANÒ e PREMOLI. — « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 3

del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, recante istituzioni delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica » (1374);

ACCILI. — « Conferma del capoluogo della Regione abruzzese » (1375).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente: (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Decentramento dei servizi relativi alla attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensioni e dell'indennità di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1343), previ pareri della 2ª, della 4ª e della 5ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

GRIMALDI. — « Modifica all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie degli impiegati dello Stato » (1349), previo parere della 1ª Commissione;

« Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti » (1358), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

VERRASTRO ed altri. — « Collocamento nella carriera esecutiva del personale ausiliario delle amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici, in possesso di determinati requisiti » (1335), previ pareri della 5ª e della 10ª Commissione;

Deputato CASTELLUCCI. — « Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 » (1360), previo parere della 5ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

DI BENEDETTO ed altri. — « Modifica dell'articolo 351 del Codice di procedura penale, concernente il diritto di astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale » (1336);

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Marocco sui trasporti aerei, concluso a Roma l'8 luglio 1967 » (1344), previo parere della 7ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società a persone giuridiche con Protocollo, firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968 » (1345), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967 » (1346), previo parere della 2ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea (n. 63) relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti formati da agenti diplomatici o consolari, adottata a Londra il

7 giugno 1968 » (1347), previo parere della 2ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 aprile 1969 relativo alle liste « C » e « D » annesse all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra » (1356), previo parere della 5ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

SALARI. — « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica » (1333), previ pareri della 1ª e della 8ª Commissione;

DE MATTEIS. — « Modificazione del primo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, limitativo dei casi di dispensa dal servizio militare » (1339), previo parere della 1ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

BALDINI ed altri. — « Estensione all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, in favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra » (1334), previo parere della 1ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

IANNELLI. — « Proroga dei termini relativi alle nomine ed ai trasferimenti dei professori universitari di ruolo » (1353), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato deferito in sede deliberante alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) il disegno di legge: VIGNOLO ed altri. — « Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio » (536), già deferito alla Commissione stessa in sede referente, al fine di permettere che venga esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 1358 concernente la stessa materia.

Comunico inoltre che, su richiesta unanime dei componenti la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: TORELLI ed altri. — « Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale » (1315), già deferito a detta Commissione in sede referente, al fine di permettere che venga esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 425 concernente la stessa materia.

Per la morte dell'onorevole Alceo Negri

C A L E F F I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A L E F F I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il 1° luglio scorso è deceduto il senatore Alceo Negri che fu nostro collega nella seconda e nella terza legislatura.

Alceo Negri era, delle classi giovani, uno dei più animosi uomini politici e la sua personalità ebbe spicco nella vita politica mantovana subito dopo la guerra, quando egli entrò nel Partito socialista provenendo dalle file di « Giustizia e libertà ». Subito entrò negli organi esecutivi della Federazione socialista di Mantova e poi fu nominato segretario della Federazione stessa. Più tardi entrò nel Comitato centrale del partito e nel 1956 nella Direzione del partito. Nel 1948 fu eletto deputato nel collegio di Mantova-Cremona. Nel 1953 fu eletto deputato e senatore; optò per il Senato e divenne segretario del Gruppo socialista. Nel 1958 fu ancora eletto deputato e senatore, e optò per il Senato divenendo Presidente del Gruppo socialista.

Chi lo conobbe in quelle due legislature gli fu molto vicino per la sua bonarietà e per la sua bontà tipicamente mantovana, se è consentito ad un vecchio mantovano dire questo di un caro collega. Egli, uomo di cultura, laureato in legge, ebbe tuttavia una radice nella triste bonomia dei contadini mantovani che, come lei sa, signor Presidente, ha una lunga storia, una storia che risale alla fine del secolo scorso. Negri, pur entrando nelle file delle lotte proletarie del mantovano dopo l'ultima guerra, aveva tuttavia messo le radici nella tradizione lontana dei pionieri, di Bonomi, di Enrico Ferri (ahimè quanto mutato poi!), di Luppi, di Enrico Dugoni e di molti altri che nella terra mantovana fecero assurgere la plebe, flagellata dalla pellagra, dalla miseria, dalla fame e da un lavoro duro, ingrato e mal compensato, a dignità di uomini, di popolo.

Ecco perchè ricordiamo Alceo Negri il quale fu anche segretario nazionale della Federazione dei braccianti e non disdegnò questa sua funzione, e anzi l'amò particolarmente perchè appunto traeva le sue ispirazioni dai messaggi lontani delle lotte proletarie degli albori del secolo. Di lui si ricorda, soprattutto noi che lo avemmo vicino nel Gruppo, in questi banchi, non solo l'ingegno vivo e l'appassionata partecipazione alle discussioni di questo Consesso — egli faceva parte della 3ª Commissione degli affari esteri — ma anche, appunto, la sua colleganza affettuosa, la sua fraternità di rapporti con tutti i colleghi. Non umiliò mai un avversario con parole roventi o con parole offensive, mai gli sfuggì una contumelia pur avendo passionalmente partecipato ai dibattiti di quest'Aula e prima ai dibattiti della Camera dei deputati. Ora non è più; toltoci da una malattia crudele, insidiosa, sottile della quale portò il peso per tanti anni e che lo distrusse quasi senza che egli se ne accorgesse. L'ultima volta che io lo vidi fu diversi anni fa in una clinica di Milano; aveva ancora la speranza di « farcela », come diceva lui. Non ce la fece, ma noi lo ricorderemo sempre, noi socialisti in particolare, perchè egli fu un fedele, fu un giusto, fu un onesto. Soprattutto per questo, soprattutto perchè egli partecipò da pari a pari alle lotte dei lavoratori.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, la Presidenza del Senato si associa con commossa solidarietà alle nobili parole che sono state pronunciate dal senatore Caleffi in memoria del senatore Alceo Negri, che fu autorevole membro del Senato nella seconda e nella terza legislatura.

Combattente per la libertà, Alceo Negri ebbe una parte di rilievo nel movimento clandestino e nella lotta di liberazione della sua provincia. Organizzatore ed esponente socialista di grande prestigio, egli dedicò la sua esistenza al riscatto delle classi lavoratrici agricole e portò al Parlamento repubblicano, al quale appartenne fin dal 1948, l'entusiasmo dei suoi alti ideali ed il prezioso apporto delle sue esperienze sindacali e politiche.

Il Senato della Repubblica ne ricorda, insieme con la cara figura, la costruttiva attività in seno alle Commissioni affari esteri e difesa e gli apprezzati interventi svolti in Aula, e rinnova al Gruppo parlamentare del Partito socialista italiano, che lo ebbe prima Segretario e poi Presidente, i sentimenti del più sincero cordoglio.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi associo, a nome del Governo, al ricordo così sentitamente espresso dall'onorevole Presidente di questa Assemblea, del senatore Alceo Negri, pubblicista e uomo politico di rilievo, la cui morte ha segnato la scomparsa di un valoroso e sincero democratico, dotato di grande forza di convinzione e di ricca umanità, nobilmente poc'anzi rievocata dal senatore Caleffi.

Nella sua provincia, in tutta la sua zona, in coloro che furono partecipi della sua azione politica resterà per molto tempo ancora viva la memoria dell'appassionata lotta da lui sostenuta a sostegno dei lavoratori

agricoli, così come non pochi lo ricorderanno in seno al Parlamento repubblicano che lo annoverò prima, sin dal 1948, tra i deputati più attivi del Gruppo del Partito socialista italiano e poi qui al Senato nella seconda e nella terza legislatura quale autorevole componente delle Commissioni affari esteri e difesa.

Memore di questa non breve e appassionata attività, il Governo desidera esprimere ai famigliari dello scomparso e al Partito socialista italiano il proprio sincero e profondo cordoglio.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e Protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968 » (779) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e Protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968 », per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Avverto che il senatore Pella sostituirà il relatore, senatore Dal Falco.

Invito pertanto il senatore Pella a riferire oralmente.

P E L L A , *f. f. relatore*. La ringrazio, signor Presidente, di avermi consentito di sostituire il relatore senatore Dal Falco il quale si trova all'estero per impegni di carattere europeistico.

Il disegno di legge che il Governo ha sottoposto alla nostra approvazione e che è stato attentamente esaminato dalla 3ª Commissione discende dall'articolo 220 del trattato istitutivo della Comunità economica europea: articolo in forza del quale le parti si sono impegnate a garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie. Ha un contenuto amplissimo, come dimensioni, il documento: ma penso che gli onorevoli colleghi partecipanti alla discussione illustreranno assai meglio di me il fatto che si tratta di una convenzione la quale riguarda esclusivamente il settore procedurale senza toccare il settore del diritto sostanziale, seppure sia completamente accettabile una netta divisione tra i due settori; riguarda naturalmente i sei Paesi che appartengono alla Comunità economica europea. I titoli, composti di diversi articoli, hanno ricevuto una prima notevole illustrazione nella relazione del signor Jenard, direttore al Ministero belga degli affari esteri e relatore in seno al gruppo di lavoro CEE che ha elaborato la convenzione stessa; e tale relazione viene allegata alla convenzione sottoposta al nostro esame.

Mi limito ad alcuni cenni per quanto riguarda il contenuto della convenzione. Al titolo primo viene delimitato il campo di applicazione e per materia e per territorio. Per territorio: evidentemente si tratta del territorio dei sei Paesi; per materia: si applica per tutta la materia civile e commerciale indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, escluse tuttavia le materie relative allo stato e alla capacità delle persone fisiche, il regime matrimoniale tra coniugi, i testamenti e le successioni (quindi, con una certa approssimazione, la sfera del diritto squisitamente familiare), i fallimenti, i concordati ed altre procedure affini, la sicurezza sociale e l'arbitrato.

Per quanto riguarda la competenza di ordine territoriale si stabilisce che di regola le persone aventi domicilio nel territorio di uno Stato contraente siano convenute, indipendentemente dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. Tuttavia all'articolo 3 sono ammesse eccezioni nel senso che possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato le persone aventi domicilio nel territorio di uno Stato contraente, escludendo però l'applicabilità di determinate norme, diverse a seconda di ciascuno dei sei Paesi.

Agli articoli 5 e 6 sono contemplate possibilità di competenze speciali. Alla sezione

III (articolo 7 e seguenti) è regolato il campo delle assicurazioni; alla sezione IV la competenza particolare in materia di vendite rateali e prestito con rimborso rateato; alla sezione V (articolo 16) vengono stabilite alcune competenze esclusive indipendentemente dal domicilio, per cui hanno competenza esclusiva i giudici dello Stato come contemplato nei diversi paragrafi dell'articolo 16 per le materie contenute in ciascuno di essi. L'articolo 17 ammette la possibilità della cosiddetta proroga di competenza, per cui le parti possono aver convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie in deroga alle disposizioni di ordine generale della convenzione.

Non spetta a me che, fra l'altro, non sono uomo di legge, illustrare più dettagliatamente altri articoli, pur riservandomi di rispondere, nella modestia delle mie possibilità, alle osservazioni che potranno emergere nel corso della discussione. Richiamo tuttavia l'attenzione sul titolo III relativo al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni e soprattutto sull'articolo 31 per cui le decisioni prese in uno Stato contraente e quivi esecutive sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state munite, su istanza della parte interessata, della formula esecutiva.

Penso che non darei molto contributo alla illustrazione della convenzione che qui è in discussione se aggiungessi altre considerazioni. Desidero tuttavia richiamare l'attenzione sopra una dichiarazione comune, contenuta a pagina 20 del fascicolo che e sottoposto al nostro esame, in forza della quale i sei Governi interessati si dichiarano pronti a studiare problemi e segnatamente ad « esaminare la possibilità di attribuire talune competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee e all'occorrenza negoziare a tale scopo un accordo, ad istituire contatti periodici tra i loro rappresentanti », cosicchè tale dichiarazione lascia aperta la interpretazione ad una valutazione di carattere sperimentale nell'applicazione della convenzione stessa. La ringrazio, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Pella, Presidente della 3ª Commissione, della sua relazione orale. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore D'Angelosante. Ne ha facoltà.

* D ' A N G E L O S A N T E . Ella mi consentirà, signor Presidente, di sollevare all'inizio di questo mio breve intervento una questione che non è causata da vuoti o consueti motivi di prestigio: noi affrontiamo questo dibattito senza avere come interlocutore il Governo nelle persone dei Ministri o dei Sottosegretari dei due Dicasteri che risultano presentatori del disegno di legge. Di tal che, non per mancanza di rispetto nei confronti dell'onorevole Restivo e nemmeno per mancanza di riguardo nei confronti del Presidente della 3ª Commissione, questa discussione diventa in gran parte una mera formalità, in quanto le questioni che noi dobbiamo porre e che porremo sono destinate — mi pare — per ovvie ragioni a restare domande puramente retoriche e senza risposta. Noi non possiamo che lamentarci di questo, signor Presidente e onorevoli colleghi, perchè, a parte l'apparenza tecnico-formale della convenzione che stiamo esaminando, indubbiamente essa ha dei rilievi politici che meritavano l'intervento nella discussione dei rappresentanti responsabili del Governo che hanno provveduto, come organo, alla stipulazione della convenzione.

Questa convenzione che sembra solo una arida raccolta di norme procedurali è tanto importante che in un convegno svoltosi l'anno scorso alcuni giuristi italiani e stranieri hanno dato ad essa una giustificazione, una spiegazione più politica che giuridica ravvisandovi un modo di essere del processo dell'unione politica tra i sei Paesi.

Un giurista svizzero addirittura l'ha definita una tappa verso la federazione europea. Io credo che nel contrasto tra la realtà politica che giustificherebbe una simile produzione giuridica e la realtà politica che invece esiste, vi è un limite insuperabile, cioè un limite all'attendibilità, alla credibilità, alla fondatezza storica e politica di un simile passo avanti.

Vedremo esaminando alcune norme che sotto il profilo della giurisdizione si ipotizza in questa convenzione l'esistenza non più di sei Stati ma addirittura di uno Stato unico. Ed allora, signor Presidente, onorevoli colleghi non v'è chi non veda — io credo — che una fase così avanzata e così sproporzionata a quella che è la reale situazione di questo momento meriterebbe un dibattito non sommario e superficiale e non uno o più singoli discorsi ma un discorso parlamentare, cioè un dialogo che si incroci tra tutte le parti per aiutarci l'un l'altro a capire e non per rimanere legati in modo preconcetto e precostituito alle nostre posizioni di partenza.

Ma io già immagino che, almeno per la mancanza del Governo come interlocutore, questo dialogo non si avrà.

Il senatore Pella ricordava che il disegno di legge al nostro esame è stato oggetto di ampia discussione alla 3ª Commissione, ed è vero. In quella Commissione il mio Gruppo rilevò giustamente che questa convenzione realizza praticamente una disparità di trattamento, se così si può dire, una discriminazione tra l'Europa dei Sei ed il resto del mondo, quanto a strumenti internazionali predisposti per l'unificazione internazionale del diritto processuale civile e del diritto civile e commerciale. Ci troviamo cioè in presenza di una marcata tendenza a limitare all'area comunitaria tale processo, il quale è in sè — l'ho già detto — un fatto positivo e importante che sarebbe bene non fosse limitato a quella sola area. Invece basta un semplice, superficiale raffronto tra il primo punto all'ordine del giorno e il secondo, la convenzione stipulata all'Aja, per vedere la profonda differenza che esiste tra i due.

A questo punto occorre però rilevare che questa non è la prima convenzione stipulata a norma dell'articolo 220 del trattato, poichè ce n'è un'altra precedente: la convenzione firmata il 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche.

Per quanto a mia conoscenza, questa prima convenzione non è stata ancora non solo discussa ma neanche presentata al Parlamento. Sono però pronto a essere smentito se la mia scienza a questo proposito è fallace e incompleta. Se invece io dico la verità, se cioè è vero che noi qui stiamo discutendo una convenzione firmata a norma dell'articolo 220 del trattato il 27 settembre 1968, io mi chiedo, onorevoli colleghi, come mai sia rimasta tra le carte destinate a non essere più ripulite dalla polvere l'altra convenzione, quella sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche. E a questo punto pongo un problema più ampio, pongo un problema del quale avremo modo tra breve di discutere più profondamente. Qui l'accenno solamente. Le convenzioni internazionali sono strumenti giuridici all'interno dei quali, ovviamente, ci sono contenuti tecnici, politici, di varia natura, ma hanno un certo che di vincolante, hanno un certo che, vorrei dire, di serio quanto alle procedure da seguire. Come può il Governo, o chi per esso, scegliere tra due procedure che hanno titolo analogo nei trattati, tra le quali c'è una priorità di tempo e quindi un privilegio, se così si può dire, per una delle due, ed escludere proprio questa dal trattamento? La risposta di merito noi la conosciamo. Noi sappiamo che in questi ultimi tempi a livello comunitario è sopravvenuta una brusca svolta al vecchio ottimismo relativo alla possibilità di arrivare alla società europea o di arrivare ad uno statuto uniforme delle società commerciali. Ma questo a noi non interessa, se così si può dire. Non voglio che si equivochi sul mio discorso, poichè se è certamente importante politicamente il fatto che tra il momento in cui si firma la convenzione e dopo siano sopravvenuti avvvenimenti politici nuovi ed orientamenti diversi, rimane sempre una certa vincolatività in quelle firme. Chi si prende la responsabilità di bloccare l'*iter* di una convenzione internazionale? Chi si è presa questa responsabilità di scegliere tra più strumenti internazionali e perchè lo si è fatto? Ecco una domanda alla quale io credo che l'onorevole Restivo non potrà rispondere ed ecco perchè la presenza del Ministro degli esteri sarebbe stata importante. Noi sappiamo che in materia di diritto societario stanno intervenendo delle novità, ma questo non basta, dicevo, a giustificare tutto ciò.

Passiamo ora al merito (e cercherò di essere il più rapido possibile). Vorrei fare una prima osservazione, che sembra banale ma che forse non lo è, sul linguaggio tecnico-giuridico usato da questa convenzione. Noi siamo abituati da tempo a leggere sulle riviste le critiche che i giuristi fanno al linguaggio usato nei testi legislativi ed io adesso aspetto con ansia che questi stessi giuristi si vogliano occupare del testo di questa convenzione per vedere che cosa pensano di questo linguaggio. Articolo 6, paragrafo 2: « Qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale... ». Ora, chiunque sa che se non fosse chiamato di fronte al giudice della domanda principale non vi sarebbe nè una chiamata di terzo nè una chiamata in garanzia. Questo non è assolutamente un linguaggio giuridico. Articolo 6 paragrafo 3): « Qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta... ». Ma se non si è chiamati di fronte a quel giudice è una domanda differente, non è una domanda riconvenzionale. La riconvenzionalità dipende dal carattere di risposta della domanda nei confronti della domanda principale proposta dall'attore. Se non ha questa caratteristica non è una domanda riconvenzionale. Mi pare che sarebbe stato opportuno seguire una formulazione tecnica più rispettosa del linguaggio normale usato in questi casi.

Per ultimo, per superare rapidamente questa fase delibativa del merito, richiamo la vostra attenzione, onorevoli colleghi, su questa perla. Si parla di azione di garanzia o di chiamata di un terzo in questo caso di fronte al giudice della causa principale — ed è ovvio perchè altrimenti non sarebbe un'azione di garanzia, nè una chiamata di terzo — « sempre che quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo ». Cioè, prima di decidere sulla competenza il giudice dovrebbe vedere se si tratta di domanda avente il fine di distogliere il convenuto dal giudice che sarebbe altrimenti competente se non ci trovassimo di fronte ad un giudizio principale nei confronti del quale si inserisce questa domanda accessoria di garanzia o di chiamata di terzo. Ebbene, tali questioni di linguaggio sono secondarie, ma sono di una certa pesantezza per cui gli autori del testo avrebbero fatto bene a tenerne conto. Ma io ho introdotto l'argomento dell'esattezza del linguaggio non per fermarmi a questi rilievi, in quanto l'esattezza del linguaggio legislativo, a mio avviso, non è importante dal punto di vista che potremmo chiamare del purismo scientifico, bensì dal punto di vista della chiarezza della norma. Si tratta di problemi seri e delicati che possono portare i cittadini italiani a rispondere di fronte a un giudice lussemburghese o olandese, in presenza di ordinamenti giuridici del tutto differenti dai nostri e che possono quindi creare un grave pregiudizio nei confronti dei cittadini italiani e dei cittadini degli altri cinque Paesi. In questa materia il linguaggio giuridico e tecnico deve essere chiaro. In una delle materie più comuni della conflittualità processuale, cioè quella prevista nell'articolo 5, n. 4 (azione di risarcimento di danni o di restituzione nascente da reato, come ad esempio il risarcimento dei danni per incidente stradale) ad esempio, qual è il giudice competente in base a questa convenzione? È competente il giudice davanti al quale l'azione penale è esercitata sempre che, secondo la propria legge, questo possa conoscere dell'azione civile. Tutto questo è di una rozzezza addirittura brutale ed inimmaginabile. Da noi ognuno conosce la differenza tra azione e processo. Sappiamo che, secondo la nostra procedura penale, la parte lesa in un caso di questo genere, può esercitare l'azione civile in più modi: o costituendosi parte civile nel processo penale o domandando il risarcimento dei danni o la restituzione in sede civile. E vi sono norme previste nell'articolo 24 del codice di procedura penale, le quali stabiliscono addirittura che proposta separata azione civile, in pendenza di processo penale, il giudizio civile deve essere sospeso in attesa del giudizio penale. Cioè se con questa norma si vuol dire che la domanda per restituzione o per riparazione deve essere proposta con la costituzione di parte civile nel giudi-

zio penale, allora essa costituisce una limitazione assoluta nella scelta delle azioni disponibili da parte del danneggiato. Se invece con essa si vuol dire che di fronte allo stesso giudice che abbia giurisdizione penale e giurisdizione civile secondo la propria legge, può essere chiesto il risarcimento dei danni, allora si dice una cosa ovvia, una cosa non nuova, ma non si precisano una serie di caratteristiche dell'azione civile di fronte al giudice competente del giudizio penale, che rappresentano una garanzia per il danneggiato e per gli altri.

Un'altra questione assai delicata riguarda il numero 5) dello stesso articolo 5: « Qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di una agenzia o di una qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente ... »; allora io vi domando cosa significa « una controversia concernente l'esercizio di una succursale ». Ci si vuol limitare alla controversia che può sorgere tra il titolare della filiale e la sede principale della società oppure, come è previsto dal nostro codice di procedura civile in materia di lavoro, si vuole definire la competenza per tutti quei rapporti nascenti dall'attività della succursale, rapporti giuridici dedotti in lite che siano costituiti dalla succursale? Non è affatto chiaro. Poichè la competenza giurisdizionale appartiene a giudici di diversi Paesi, allora i giudici possono ritenere o una cosa estremamente ovvia la questione relativa al modo di essere della succursale, ai rapporti stretti tra succursale o sede, oppure potranno riferirsi a tutte le controversie relative a rapporti giuridici posti in essere dalla succursale. E questo è molto importante, onorevoli colleghi, perchè con questi concetti generici rientrano nel gioco le complesse, pesanti e gravi questioni delle società con sede all'estero e filiali in Italia o viceversa, e questo potrebbe essere — ma forse sono temerario a sospettarlo — un modo per liberare la sede della società da eventuali responsabilità. Questa è una materia assai vasta che riguarda il diritto delle società, il diritto del lavoro, il diritto delle obbligazioni, i contratti e che non può essere definita con termini tali da essere considerati privi di ogni e qualsiasi senso.

Infine, signor Presidente e onorevoli colleghi, in questa ricerca di anomalie formali, richiamo la vostra attenzione sull'articolo 8 che riguarda le assicurazioni. Debbo dire anzitutto che concordo sul contenuto dell'articolo, ma mi sembra una innovazione troppo limitata territorialmente e che stabilisce, come vedremo poi, una disparità di trattamento. In materia di assicurazione, l'assicuratore può essere citato in tutte le sedi possibili: nella sede del contraente, nella sede in cui si è verificato il danno, nella sede in cui è citato in giudizio dal danneggiato e addirittura in quella che qui è definita: « il mediatore ». Si stabilisce infatti con una norma nuovissima che « se la legge del giudice adito prevede tale competenza, l'assicuratore può inoltre essere convenuto in uno Stato contraente diverso da quello in cui ha il proprio domicilio, davanti al giudice nella cui circoscrizione il mediatore, che è intervenuto per la conclusione del contratto di assicurazione, ha il proprio domicilio, a condizione che tale domicilio sia menzionato nella polizza o nella proposta di assicurazione ». Quindi si arriva ad una serie di competenze concorrenti fino ad includere il cosiddetto mediatore. Ed a questo punto sarebbe opportuno avere un interlocutore che potesse spiegarci cosa significano queste parole perchè, secondo il nostro ordinamento giuridico, il mediatore è un terzo nel contratto e il suo unico compito consiste nell'avvicinare le parti contraenti e nell'aver diritto ad un compenso nell'ipotesi che le parti abbiano concluso l'affare per il quale sono state avvicinate dal mediatore. Ma qui evidentemente si vuol dire una cosa diversa, si vuol parlare di procuratore, di agente, di produttore. Qual è il mediatore che nella nostra pratica assicurativa va dal procuratore fino al più piccolo procacciatore di affari? Qual è il mediatore che può servire a identificare con il proprio domicilio il giudice territorialmente competente? La formula usata è quindi sbagliata, ma l'interpretazione di questa norma può variare da Paese a Paese a seconda degli interessi che si vogliono proteggere, in base a quei contrasti di interesse che sono

piuttosto evidenti quando si tratta di cittadini di Stati diversi.

Con questa convenzione vengono portate notevoli modifiche all'ordinamento vigente. L'articolo 5 n. 1) abroga l'articolo 25 delle disposizioni sulla legge in generale. Si introduce un concetto che, secondo me, non va condiviso; quando ci sono più convenuti o meglio più persone che possono essere convenute, perchè se sono già convenute il problema della competenza non si pone, spetta all'attore scegliere quale giudice preferisca scegliendo il domicilio di uno dei più convenuti. Un'altra modifica molto delicata e pericolosa è quella prevista dall'articolo 24 della convenzione che in materia di misure cautelari, sequestro conservativo, sequestro giudiziario, provvedimenti d'urgenza eccetera prevede che il giudice di uno degli Stati contraenti possa emettere la misura cautelare mentre il giudice di altro Stato contraente possa essere giudice per il merito, quindi con diverse leggi perchè è evidente che la materia dei sequestri è regolata diversamente in Germania e in Italia, per esempio, per cui ottenuto il sequestro conservativo dal giudice tedesco e citato il convenuto in Italia per la convalida e per il merito potrebbe sorgere questione che si risolva negativamente o per l'attore o per il convenuto appunto per la difformità o per la differenza di leggi. E se le cose stanno così, onorevoli colleghi, potrebbe succedere (e succederà certamente) che l'attore scelga il giudice a lui più favorevole per la concessione del sequestro e il giudice a lui più favorevole per la convalida. Ma questo è contrario a tutti i princìpi generali delle norme che noi applichiamo, contrario e pericoloso. Ma la norma più pericolosa di tutte — su questa sola m'interesserebbe avere qualche risposta — è l'articolo 16 in materia di competenza esclusiva. Si stabiliscono in questo articolo una serie di norme in base alle quali per determinate materie e a certe condizioni sussistono delle competenze giurisdizionali esclusive inderogabili e non alternative, e sono questioni di una certa serietà. Io ne cito due: primo, in materia di brevetti e marchi. Si dice che è competente in materia di brevetti e marchi il giudice del luogo dove sono stati registrati o depositati. Noi sappiamo tutti che il brevetto viene registrato e il marchio viene depositato laddove l'invenzione è fatta per prima o laddove la figura che costituisce il marchio è usata per prima. E a questo punto io mi chiedo: se la controversia sorge appunto sulla priorità? Se la controversia dovesse sorgere fra un cittadino italiano e un cittadino francese su chi ha diritto al brevetto per aver prima inventato o chi ha diritto al marchio per averlo prima usato, davanti a quale giudice si va? Si va di fronte al giudice francese o di fronte al giudice italiano? Questo non è detto ed anche qui possono sorgere gravi e delicate questioni in materia commerciale che mettono allo scoperto da ogni valida protezione cittadini, operatori economici italiani.

Seconda questione assai più grave. Si dice che è stabilita la competenza esclusiva anche in materia di società. E io vorrei invitarvi a sentire la formulazione che è istruttiva. Articolo 16, paragrafo 2: « in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche aventi la sede nel territorio di uno Stato contraente, o delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato ». Posto che ci siano società o persone giuridiche che abbiano la sede evidentemente principale nel territorio di uno degli Stati contraenti allora i giudici di quello Stato hanno competenza esclusiva in materia di nullità, validità o scioglimento delle società. E su questo io non sollevo questioni. Ma la norma aggiunge: « o delle decisioni dei rispettivi organi ». Qui non ci siamo più, in quanto se una società che ha sede allo estero modifica la costituzione dei propri organi, modifica proprie decisioni assembleari stabilendo decisioni che sono nocive per un cittadino italiano che abbia rapporti con essa, a me sembra che, in questo caso, si possa praticamente scoprire, come dicevo prima, da ogni protezione il cittadino italiano, rimettendo ogni decisione al magistrato dello Stato estero.

Da ultimo cito rapidamente, per non perdere altro tempo, il problema della litispendenza. È istituita una sorta di litispendenza internazionale, che di per sè già è un dato eccezionale perchè la litispendenza presup-

pone la esistenza di più giudici del medesimo ordinamento giuridico, e si stabilisce che, allorchè per la stessa lite siano stati aditi diversi giudici di Stati diversi, vale il principio della priorità: cioè il giudice adito successivamente deve dichiarare la propria incompetenza. E ciò si dice non in presenza di un unico ordinamento giuridico che disponga di organi sovraordinati capaci di risolvere eventuali conflitti positivi o negativi di competenza nascenti dalla litispendenza o dalla connessione, ma in mancanza di un organismo superiore sovraordinato poichè nemmeno la Corte di giustizia delle comunità europee ha competenza in questa materia.

E se il giudice tedesco o francese o italiano rifiuta di considerarsi successivamente adito, rifiuta di dichiararsi, d'ufficio, si badi bene, senza alcuna istanza di parte, incompetente per la litispendenza, chi risolverà il problema? Chi dirimerà la questione? Di fronte a chi si andrà? O viceversa, se il cittadino italiano viene convocato prima in Italia e poi successivamente in Olanda e il giudice olandese rifiuta di riconoscere la priorità dell'esercizio dell'azione davanti al giudice italiano, da chi è protetto? Il cittadino era più protetto prima, ora non è protetto da nessuno.

Vi è poi l'articolo 52 che in materia di domicilio stabilisce il principio della nazionalità della legge e con questo praticamente rimette tutto in discussione. Infatti, in questo organico sistema, previsto dalla convenzione, il domicilio ha un'importanza assoluta. Ebbene, si dice che, per stabilire il domicilio, il giudice deve basarsi sulla legge nazionale del cittadino. Ciò non dà più alcuna garanzia in ordine alla competenza giurisdizionale: infatti la competenza giurisdizionale si determina in base al domicilio dell'attore o del convenuto, del creditore o di altri soggetti; però a sua volta il domicilio del soggetto non è uniformemente determinato, ma lo si determina in base alla legge nazionale del soggetto stesso o, quando vi sia contestazione, in base ad altra legge nazionale.

Vi è poi un problema politico che io vorrei porre, anche se purtroppo non c'è l'interlocutore valido. All'articolo 60 c'è una disposizione estremamente oscura e grave: « La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai Dipartimenti francesi d'oltremare nonchè ai territori francesi d'oltremare ». Che differenza c'è tra i dipartimenti francesi e i territori francesi? Forse noi, parlando di territori francesi, ci riferiamo ai Paesi associati della convenzione di Yaoundé che noi consideriamo non come Stati indipendenti francofoni associati con la Comunità, ma, come di fatto essi sono, ancora soggetti al colonialismo francese? Altrimenti come si interpreta questa difformità relativa ai dipartimenti e ai territori d'oltremare? Io pongo solo una domanda; forse può essere sbagliato anche semplicemente porla, comunque mi auguro che una qualche risposta vi sia.

Proseguendo oltre in questo rapido esame delle cose strane, signor Presidente e onorevoli colleghi, richiamo l'attenzione dell'onorevole relatore sul protocollo. All'articolo 1 del protocollo apprendiamo che per le persone domiciliate nel Granducato del Lussemburgo queste regole non valgono: pertanto se un cittadino del Lussemburgo viene citato in uno degli altri cinque Paesi e non si costituisce, la sua stessa contumacia blocca l'attività giurisdizionale del giudice. Ed io non credo che il Granducato del Lussemburgo abbia voluto proteggere i pochi ma validissimi suoi cittadini nei confronti degli altri 200 milioni di abitanti della Comunità. Penso piuttosto — forse sono temerario, ma non lo credo — che, poichè il Granducato del Lussemburgo è sede legale di una serie di società fittizie (delle quali tutti abbiamo sentito parlare anche se non le conosciamo), che permettono operazioni di capitali a notevolissimo livello e che sono fra le fonti principali di euroemissioni nel nostro continente, si sia dato a tali società un modo per sfuggire al fisco. Per esempio, signor Presidente, onorevoli colleghi, potrebbe darsi che uno di questi giorni il ministro Preti decida di andare a vedere con chiarezza cosa si nasconda dietro una certa società lussemburghese, che in effetti è la prestanome della FIAT. De-

cida, in un improvviso atto di follia, non più di vedere cosa guadagna un avvocato di Bologna, ma cosa guadagna Agnelli e allora vada a cercare nel Lussemburgo e la autorità finanziaria italiana chiami a rispondere questa società. La persona fisica o giuridica lussemburghese, in virtù dell'articolo primo del Protocollo, a differenza di noi tutti, a differenza di lei, signor Presidente, dell'onorevole Restivo, è la sola che ha diritto di non presentarsi, ed è la sola che non presentandosi blocca l'azione. Ma è una convenzione questa o è uno scherzo, onorevoli colleghi?

La Germania, parimenti, ha fatto alcune riserve ma che non sono di questa gravità perchè la riserva dei cittadini lussemburghesi è piena o totale in ordine alla possibilità di convenirli davanti ad un giudice che non sia un giudice del Lussemburgo.

Mi avvio rapidamente alla conclusione poichè ho abusato troppo della vostra pazienza. Il senatore Pella citava all'inizio del suo intervento l'articolo 220 del trattato della CEE. Secondo me uno dei limiti principali di questa Convenzione consiste proprio nel non aver rispettato l'articolo 220 del trattato. A questo proposito prima o poi dovremo deciderci a fare una discussione seria sul problema generale degli strumenti internazionali intracomunitari, come questo che stiamo discutendo, o tra la Comunità e soggetti terzi di diritto internazionale, Stati, unioni di Stati ed organizzazioni internazionali. In questa materia esiste una estrema latitudine nella interpretazione delle norme del trattato. In questa materia il Consiglio dei ministri delle comunità fa ciò che crede. Noi abbiamo assistito, non in questa sede ma in altra sede europea, signor Presidente, ad accordi commerciali stipulati come associazioni (si veda il caso del Marocco e della Tunisia), ad associazioni di fatto che si gabellano per accordi commerciali (si veda: rapporti con Israele). Noi assistiamo ogni giorno ad una spaventosa discriminazione che costituisce praticamente una sorta di politica estera sopraordinata ed in contrasto con la politica estera degli Stati. Di questo parleremo fra breve, quando discuteremo la relazione del Governo sull'attività delle comunità nel 1969.

L'articolo 220, onorevoli colleghi, in virtù del quale è stata stipulata questa convenzione, all'alinea primo recita: « Gli Stati membri avvieranno tra loro » (« avvieranno », non « dovranno », senatore Pella; cioè potranno avviare) « per quanto occorra, negoziati intesi a garantire a favore di loro cittadini: 1) la tutela delle persone come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini... ». Evidentemente qui non si tratta di tutela di persone ma di tutela dei diritti. Di questa materia si sono occupati parecchi giuristi all'estero più che in Italia, ma anche nel nostro Paese, i quali hanno fatto una sottile classificazione dei diritti possibili, che possono rientrare nella previsione dell'articolo 220. Si escludono i diritti primari politici come l'elettorato attivo e l'elettorato passivo; si esclude il servizio militare eccetera, ma si riconosce che i diritti di cui all'articolo 220, i diritti regolabili con le convenzioni previste da questo articolo, devono essere i diritti vorrei dire di una certa consistenza, che abbiano un rilievo spiccato e qualificante. Ora a noi non sembra che sia il caso dei problemi attinenti alla competenza giurisdizionale, al contratto di assicurazione o al contratto di vendita a rate. Secondo noi la materia dovrebbe essere assai più vasta.

Nel merito di questi istituti, tuttavia, sorgono alcune perplessità, per le modificazioni a cui prima ci siamo riferiti, per una abrogazione estremamente grave degli articoli 2, 3 e 4, numeri 1 e 2 del codice di procedura civile che vengono praticamente posti nel nulla. A questo punto, ci assale un piccolo rimorso; vi è una piccola autocritica da fare. È veramente interessante, onorevoli colleghi, che dopo tanto parlare di riforma dei codici e quindi anche di quello di procedura civile — proposte di riforma del quale sono state presentate a non finire — il Parlamento si trovi a trattarne, sia pure parzialmente, per la prima volta, discutendo di uno strumento internazionale e non di una proposta di legge interna del nostro Paese.

Ma tornando al merito, io rilevo e denuncio, onorevoli colleghi, l'evidente disparità di trattamento che costituisce un'aperta violazione dell'articolo 220. Viene meno la parità tra cittadino e cittadino a seconda che stipuli il medesimo contratto con stranieri della Comunità o con straniero non appartenente alla Comunità: il cittadino italiano che stipula un contratto di assicurazione, ad esempio, con un cittadino tedesco, è maggiormente protetto di un cittadino italiano il quale lo stipuli con un cittadino americano, o di un altro Paese. E questo è ancora poco: noi ci troviamo di fronte a casi più gravi di sperequazione tra cittadino che abbia stipulato con straniero non comunitario e straniero comunitario che abbia stipulato con cittadino, cioè è più protetto il contratto stipulato dal cittadino olandese o tedesco con l'italiano di quanto non sia protetto il cittadino italiano in ordine al contratto stipulato con cittadino di altro Paese.

Nel merito del trattamento della protezione dell'assicurato nel contratto di assicurazione e dell'acquirente nel contratto di vendita a rate, noi non vediamo problemi particolari; tuttavia rimangono le questioni che io prima ho sollevato.

Parimenti discriminatorio è il trattamento del riconoscimento dell'esecuzione delle sentenze a fronte del sistema vigente nel giudizio di delibazione. Sino a questo momento noi disponevamo di un unico strumento generale al quale si rifacevano quasi tutte, se non tutte, con lievissime differenze, le convenzioni bilaterali internazionali in materia di riconoscimento di sentenze estere; avevamo, se la memoria non mi inganna, l'articolo 797 o 796 del codice di procedura civile in materia di delibazione e la Corte di appello italiana competente a delibare era praticamente competente ad un completo riesame di merito della causa. Invece qui ci troviamo di fronte a sentenze le quali sono riconosciute esecutive di per sè, tranne le contestazioni, e ci troviamo di fronte al divieto assoluto per il giudice italiano di riesaminare i presupposti di fatto della decisione: praticamente ci troviamo di fronte ad un controllo meramente esteriore che non consente assolutamente di entrare nel merito, anche se qui si richiama il vecchio e vieto concetto di ordine pubblico.

Come loro vedono, onorevoli colleghi, i rilievi da fare sarebbero tanti, ma non credo che sia il caso di continuare ad esemplificarli, e sono di diversa natura. I meno importanti sono quelli di carattere tecnico-giuridico, anche se sono molteplici; i più gravi sono rappresentati dalle conseguenze politiche sostanziali che possono derivare da certe incertezze, secondo me, non del tutto involontarie, di formulazione tecnico-giuridica. I più gravi consistono nella disparità di trattamento ed i più gravi ancora, onorevoli colleghi, consistono nell'abisso profondo che separa la situazione di fatto politico-giuridica delle Comunità europee quale dovrebbe essere per giustificare un simile passo avanzato sulla via della unicità della giurisdizione e quella che oggi è, come tutti sappiamo, la presa di posizione del presidente del Senato francese Poer, il quale ha detto che più avanza l'unione economica e più arretra e si perde la speranza dell'unione politica. Ciò non è giustificato da nulla e può portare solo a situazioni pericolose di mancata protezione per i cittadini: è una dichiarazione di volontà comunitaria alla quale non fa riscontro la realtà, poichè nelle sue pieghe si nasconde, come sempre in atti di quella origine, una volontà di proteggere le concentrazioni capitalistiche e gli interessi contro i quali invece il nostro popolo, la nostra Nazione, il nostro Parlamento hanno in molte occasioni espresso la volontà di voler reagire.

È per queste ragioni, onorevoli colleghi, che, a nome del Gruppo comunista, comunico che noi voteremo contro il disegno di legge di esecuzione e di ratifica della convenzione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, il senatore D'Angelosante ha rivolto alcuni inviti alla Presidenza. Io non ho difficoltà a sottolineare che, se non altro, il richiamo solenne che l'articolo 72 della Costituzione fa di esaminare solo in Aula le ratifiche dovrebbe essere un implicito invito anche al Governo, oltre che a noi parla-

mentari, di prendere non a gabbo queste procedure.

Aggiungo melanconicamente che tutte le volte che ci sentiamo dire che il numero dei Sottosegretari è aumentato per consentire al Governo di seguire più da presso i lavori parlamentari non è che ci si apra l'animo a nuove speranze, ma pensiamo ad una giustificazione che poi alla prova dei fatti non regge.

Affinchè non resti l'impressione di inerzia di fronte al triste fenomeno, devo comunicare ai colleghi che già alla fine dell'altro mese scrissi una lettera di due pagine al Presidente del Consiglio richiamando l'attenzione su ciò. Immagino che dovrò aggiungerne un'altra, almeno di una pagina, anche se la presenza dell'onorevole Restivo ci è tutt'altro che discara. Lo ringraziamo di essere venuto qui a rappresentare autorevolmente, per la sua persona, non per le sue competenze, il Governo in questa discussione di materia diplomatica, di politica estera e constatiamo — qui la malinconia di nuovo subentra — che alle volte in cui l'onorevole Restivo è venuto ad illustrare i disordini del Paese si aggiunge anche questa in cui con la sua presenza ci richiama ai disordini del funzionamento del Governo, almeno per quanto riguarda i rapporti con il Parlamento.

È iscritto a parlare il senatore Bettiol. Ne ha facoltà.

B E T T I O L . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mentre ascoltavo attentamente il discorso del senatore D'Angelosante il quale portava o lanciava i suoi strali contro le singole disposizioni di carattere giuridico di questa convenzione mi veniva alla mente l'espressione dell'imperatore Napoleone quando lesse il primo commento al codice civile francese. Egli disse *Mon Dieu mon code est perdu* (non traduco in italiano perchè l'Assemblea comprenderà).

Indubbiamente il diritto è fatto per essere applicato e per essere interpretato e quindi in relazione all'interpretazione, non soltanto di fronte alle disposizioni di una convenzione internazionale, ma anche di fronte al nostro codice di procedura civile o al codice di procedura penale, le interpretazioni sono molteplici, a seconda del punto di vista da cui ci si mette, vuoi politico, vuoi giuridico, vuoi sociale, vuoi economico, e il pelo nell'uovo si trova sempre.

Ma l'essenziale non è trovare il pelo nell'uovo che può anche esserci in questa convenzione . . .

P R E S I D E N T E . Non ci si riferisce all'uovo di Colombo in questo caso?

B E T T I O L . No. L'essenziale non è trovare il pelo nell'uovo, che ci può essere sempre, ma che ci sia l'uovo. Ora qui finalmente la gallina europea ha fatto un uovo. È da questo punto di vista politico che io, pur apprezzando quanto detto dal senatore D'Angelosante, mi metto in altro punto di vista a ragionare di questa determinata convenzione la quale, come il senatore comunista ha detto, non è una piccola cosa. Ed io in questo gli do ragione. È una cosa notevole, se non una grande cosa. Noi sappiamo come i tentativi bilaterali e multilaterali per poter arrivare ad un diritto europeo comune non risalgano a ieri nè a 10 o a 15 anni fa quando cominciò la politica comunitaria, ma risalgano ad un periodo ben indietro nella storia. Ricordo, per esempio, che qui a Roma, da decine e decine di anni, c'è l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato; ricordo che c'è stato un progetto italo-francese per l'unificazione del diritto delle obbligazioni e potrei anche ricordare una serie di trattati di carattere bilaterale tra i singoli Stati i quali cercano di risolvere problemi di carattere giudiziario e di carattere procedurale secondo regole comuni per escludere diversità di trattamento tra i cittadini e per creare un clima giuridico nuovo che sprigioni naturalmente anche un clima politico nuovo. Alcune cose sono riuscite in passato, altre non sono riuscite. Sono riusciti accordi di carattere bilaterale soprattutto, ma non è mai riuscito un diritto comunitario europeo il quale potesse abbracciare una serie o un numero abbastanza rilevante di Stati europei — non specifico adesso se di Stati orientali o occidentali, ma parlo di Stati europei *tout court* — affinchè attraverso accordi tra gli

Stati stessi riuniti in comunità potesse sorgere un determinato diritto comunitario. Ed io penso che questa è proprio l'ora delle comunità e del diritto comunitario. Non nego che nella convenzione ci possano essere delle anomalie, come ha detto l'onorevole senatore che mi ha preceduto, o ci possano essere delle contraddizioni, poichè non c'è mai nè trattato, nè legge che siano perfetti in tutti i loro momenti o nelle loro concatenazioni logiche. Infatti il diritto, come diceva un grande giurista scomparso pochi anni or sono in Italia, l'Antolisei, per natura sua sarebbe alogico, quindi contraddittorio. Io non accetto questa tesi, ma indubbiamente nel campo della dottrina c'è una tendenza a sottovalutare l'aspetto logico e ad ammettere che nell'ambito dell'ordinamento giuridico o dei settori dell'ordinamento giuridico stesso ci possano essere delle contraddizioni o delle antinomie, volute o non volute, che poi l'interpretazione giudiziale potrà correggere o nei cui confronti il legislatore potrà intervenire per dare un'interpretazione autentica o per modificare, se il testo non va, il testo stesso per un miglior uso delle parole. Dico questo dal momento che è stato fatto anche qui riferimento all'uso delle parole che non sarebbe stato sempre corretto.

Ma non bisogna dimenticare che questo trattato è stato redatto in sei lingue, nelle sei lingue della Comunità, e che noi troviamo facilmente nei testi legislativi dei Paesi bilingui delle difformità spesso sostanziali. Così, ad esempio, ci possono essere difformità tra il testo francese e il testo inglese nei Paesi dove c'è bilinguismo franco-inglese. Quindi, a maggior ragione, laddove c'è addirittura un panlinguismo come nella Comunità europea ci può essere tra testo e testo qualche termine che assume in un determinato ordinamento un significato, mentre ha un altro significato in un altro ordinamento. E il legislatore o anche il diplomatico non sono sempre onniscienti nè sono sempre giuristi raffinati o letterati perfetti.

Comunque, il problema supera questa base o questo aspetto puramente logico o puramente letterale della questione per proiettarsi su un piano profondamente diverso, in quanto cioè è in corso il processo dell'unificazione del diritto comunitario. E direi che questo trattato è uno dei più importanti tra tanti finora che siano usciti dal seno della Comunità per l'unificazione di talune regole di carattere procedurale qui, in concreto, relative alla competenza o al riconoscimento delle sentenze pronunciate da giudici di uno dei sei Stati che formano la Comunità stessa. È una convenzione estremamente importante perchè crea una base comune in un settore molto delicato della procedura civile, con particolare riguardo al campo civilistico e commercialistico, che non potrà se non favorire il traffico giuridico europeo nell'ambito della stessa Comunità. Perchè, se la Comunità non ha ancora una funzione politica (speriamo che possa arrivare anche ad essere domani un organismo politico sovranazionale) è ben vero che essa è fin da ora una Comunità economica. Non è una pura e semplice unione doganale, è una Comunità economica e *ubi societas ibi ius*, dove c'è una società, una comunità, lì c'è un diritto; e questo diritto non è nè un diritto nazionale nè un diritto internazionale, che non pone quello che il collega D'Angelosante chiama discriminazione. C'è invece un diritto nazionale, c'è un diritto internazionale, c'è un diritto comunitario. La parola nuova del momento è proprio questa: diritto comunitario. Se vi sono delle nazioni che non beneficeranno di questa determinata convenzione ciò non vuole dire che noi della Comunità europea vogliamo escludere queste nazioni dai benefici di queste convenzioni multilaterali comunitarie, ma soltanto che in questo momento la Comunità è ancora ristretta ai sei Stati europei, pur essendo aperta, nelle prospettive del domani, ad altri Stati che possono entrare nell'ambito della Comunità. Certo sorgeranno difficoltà perchè quando, ad esempio, l'Inghilterra entrerà nel Mercato comune, come farà l'ordinamento inglese ad adattarsi all'ordinamento giuridico continentale? Queste convenzioni infatti rispondono ad una impostazione di mentalità continentale, legata cioè al principio della codificazione, della razionalizzazione e della sistemazione della materia. Ma il diritto anglosassone è un diritto del tutto empirico, legato a quella che è la visione utili-

taristica, direi commercialistica del fatto concreto. Forse il diritto anglosassone è più concreto. Forse il diritto anglosassone è più adattabile alla natura della Comunità in questo momento, che ha carattere economico, con la sua flessibilità, di quanto non lo sia una convenzione importante come questa, ma rigida e precisa nei suoi limiti e nei suoi confini giuridici.

Certamente questo vuol dire che la vita è irta di difficoltà. Anche questo processo comunitario europeo è irto di difficoltà che non sono soltanto politiche ma che sono anche giuridiche. In ogni caso questa determinata convenzione rappresenta un notevole passo in avanti; rappresenta forse un grande passo in avanti di fronte al mosaico europeo, quale si profilava vent'anni fa, un mosaico bizantino certamente non simile ai mosaici ravennati o ai mosaici di Santa Sofia di Costantinopoli; era un brutto mosaico giuridico dove ogni Stato era geloso della propria indipendenza non solo politica ma anche giuridica, che non poteva riconoscere, ad esempio, senza delibazione particolare, lunga, difficile e complicata, con molto tempo perduto, le sentenze di giudici di Stati stranieri. Oggi attraverso questa convenzione le sentenze dei giudici comunitari hanno applicazione automatica nell'ambito dei territori degli Stati comunitari. Il che indubbiamente, data la natura della Comunità (traffici, commerci, scambi di merci, di capitali, di lavoro), è estremamente significativo ed importante perchè non si può pensare che in una comunità come la Comunità europea, retta dal principio del libero scambio doganale, dal principio della libera circolazione delle merci, dei capitali e del lavoro, vi siano molteplici muraglie cinesi che chiudano l'Italia al commercio con la Francia o con la Germania o il Belgio al commercio con la Francia. Indubbiamente queste muraglie giuridiche devono venire meno per creare un diritto comunitario come fase intermedia fra il diritto nazionale da un lato e il diritto internazionale dall'altro che non sempre sono in grado di disciplinare analiticamente, come fa questo trattato, questioni così delicate e importanti che riguardano la vita della nostra Comunità economica europea.

Certamente il problema, come ho detto, è politico e noi ci auguriamo che questo accordo non soltanto venga approvato dal Parlamento italiano come accordo in sè costruttivo e significativo, ma ci auguriamo che possa essere considerato come un passo avanti verso quella unificazione politica europea che costituisce la meta della nostra politica estera e dei nostri desideri più ardenti, per dare all'Europa la pace e la sicurezza. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare lo onorevole Ministro dell'interno.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, in ordine a questo provvedimento sono state avanzate alcune critiche di carattere specifico circa la formulazione di determinati articoli della convenzione che stiamo per ratificare; nonchè critiche di carattere generale circa il suo valore politico. In ordine alle critiche specifiche, vorrei senz'altro rifarmi alle interessanti considerazioni del senatore Bettiol il quale, anche attraverso interessanti richiami storici, ha inquadrato con estremo rigore di tecnico del diritto i termini della discussione.

Qual è la disposizione normativa in ordine alla quale la sottigliezza dell'ingegno giuridico o anche l'accentuata considerazione di taluni riflessi pratici non prospetta perplessità o dubbi interpretativi?

Peraltro, dato che l'atto che stiamo esaminando concerne una convenzione redatta nelle varie lingue della Comunità, è chiaro che le singole espressioni vanno intese sulla base di una disamina che riconduca ad armonia e uniformità di significato i termini usati in ciascun testo. È solo la fase giurisprudenziale che consente il definitivo superamento di queste naturali incertezze. La legge, che noi vogliamo dia ai cittadini il senso del suo reale contenuto, si precisa sempre attraverso l'elaborazione giurisprudenziale. È un processo continuo di affinamento e di specificazione che si accompagna all'attuazione di ogni provvedimento legislativo. Sarebbe auspicabile che la certez-

za derivasse sempre dall'immediato riferimento alla lettera della norma. Ma non dobbiamo prescindere da considerazioni che emergono dalla natura delle cose.

Tuttavia su alcuni dei rilievi avanzati dal senatore D'Angelosante mi sembra opportuno dare qualche chiarimento. Innanzitutto è stato osservato che mentre il Governo ha preso le doverose iniziative per la ratifica di questa convenzione, non uguale comportamento il Governo avrebbe assunto relativamente alla ratifica della convenzione sul riconoscimento delle persone giuridiche. Ciò sarebbe motivo di riserve; e il senatore D'Angelosante ha creduto di trovare in tale motivo un appiglio per una sua diffidenza: una diffidenza che talora l'opposizione manifesta in ordine ad atti internazionali, i quali per il modo stesso con cui sono formulati e per il tecnicismo della materia, nell'esame affrettato che ad essi generalmente si dedica, sono occasione di facili polemiche. In proposito posso assicurare il Senato che la convenzione sul riconoscimento delle persone giuridiche è stata da tempo sottoposta dal Governo all'attenzione del Parlamento; il relativo provvedimento di ratifica è stato presentato alla Camera, la Camera lo ha approvato e il disegno di legge di approvazione è stato trasmesso in data 9 ottobre a questa Assemblea. Sotto tale riflesso penso che il senatore D'Angelosante converrà con me che l'interlocutore « invalido » può avere dato un valido chiarimento.

Anche circa l'obiezione concernente l'articolo 16 della Convenzione, e cioè che la dizione di tale norma, regolatrice della registrazione dei brevetti, possa dar luogo a una posizione di minore garanzia per i nostri inventori, il dubbio non ha ragion d'essere. Occorre infatti chiarire a che cosa la richiamata norma intende riferirsi. Non ai brevetti che sono registrati presso i singoli Stati nazionali ma ai brevetti registrati, in base alla convenzione di Berna, all'Ufficio internazionale dei brevetti. È appunto in ordine a questi brevetti, i quali hanno un loro *iter* di registrazione particolare, che trova applicazione la norma di cui al paragrafo quarto dell'articolo 16.

Non scendo ad altre esemplificazioni. Credo che ad approfondire alcuni particolari aspetti che sono stati qui oggetto di critiche, molte delle perplessità avanzate possano essere, con un'indagine più penetrante, facilmente superate, senza aspettare la fase giurisprudenziale.

Vi è poi la critica politica al provvedimento. Mi consenta, il senatore D'Angelosante, di dire che il suo discorso mi è sembrato, sotto questo riflesso, un po' contraddittorio. Opponendosi alla ratifica della convenzione egli, evidentemente spinto da una valutazione tesa ad esasperare alcuni presunti inconvenienti connessi alla sua applicazione, afferma che con la convenzione si rischia in qualche modo di sacrificare la posizione dei cittadini di alcuni Stati della Comunità. Ma nello stesso tempo egli si chiede: perchè questa convenzione deve limitare la sua efficacia solo ai sei Stati? In sostanza il senatore D'Angelosante auspica, anche se non lo ha proprio espressamente detto, una estensione della convenzione ad altri Paesi europei. Ma è appunto questo l'indirizzo che il senatore Bettiol poc'anzi ha così bene sottolineato come obiettivo di una politica che tende a dare, nell'ambito del nostro continente, gradualmente il maggior respiro possibile alle integrazioni sul piano giuridico, economico e anche politico.

Ora, se si ritiene che questo sistema di uniforme disciplina legislativa debba avere una sua più larga sfera di applicazione, ciò significa che il sistema è considerato buono. Se si auspica la sua estensione è evidente che tale auspicio viene prospettato, non certamente per il desiderio di avere compagni al duolo, ma per far beneficiare anche altri di strumenti giuridici che, nell'evolversi della vita sociale attuale, si riconoscono rispondenti alle esigenze del mondo moderno.

Non mi attardo su altre considerazioni. Penso di poter ribadire che il provvedimento ha piena validità politica in rapporto alla nostra azione europeistica, in rapporto al concretarsi di nuove forme di attività della Comunità e all'intensificarsi delle relazioni nel suo ambito. Sono traguardi verso cui ci muoviamo sicuri di rappresentare nel nostro comune sforzo gli interessi e le aspira-

zioni del Paese. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Credo che il collega D'Angelosante abbia constatato che il Governo ha elementi validi per farsi rappresentare anche in assenza dei Ministri competenti per materia. Quindi l'applauso è una specie di sottolineatura delle qualità possedute dal ministro Restivo in altro campo rispetto a quello degli Interni.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno*. Avendo ascoltato i colleghi, evidentemente sono stato un buon discepolo: infatti ho tratto buona parte della mia cognizione dalle cose che ho sentito!

P R E S I D E N T E . Ma io voglio confortare i colleghi dicendo che, quale Ministro degli esteri, a Bruxelles più volte ho constatato che lei era capace di sostituirmi.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno*. La ringrazio, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e Protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 62 della Convenzione stessa.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della Convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a l'Aja il 1° luglio 1964 » (789) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della Convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964 », per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Avverto che il presidente della Commissione, senatore Pella, sostituirà il relatore, senatore Dal Falco.

Invito pertanto il senatore Pella a riferire oralmente.

P E L L A , *f. f. relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò estremamente breve poichè mi limiterò ad alcune considerazioni a titolo di introduzione al dibattito.

Il disegno di legge prevede la ratifica ed esecuzione di due convenzioni, l'una attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e l'altra relativa alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili. Le due convenzioni hanno un'origine piuttosto remota nel tempo: si deve risalire alla prima conferenza diplomatica convocata all'Aja nell'ottobre del 1951 su invito del Governo olandese e successivamente alle altre conferenze che dal 2 al 25 aprile 1964

portarono alla redazione del testo definitivo delle due convenzioni.

Qual è lo scopo delle due convenzioni? Vorrei dirlo con le parole della relazione governativa che accompagna il disegno di legge, a mio avviso quanto mai perspicua al riguardo: « . . . le due leggi uniformi contenute nelle convenzioni in oggetto disciplinano i soli contratti di vendita che, secondo i criteri di qualificazione in esse stabiliti, hanno carattere "internazionale", lasciando immutato l'ordinamento nazionale per quanto concerne le vendite interne. Orbene, per i contratti internazionali è sempre possibile che la legge regolatrice del rapporto sia quella di uno Stato diverso da quello italiano, in base alle norme dell'articolo 25 delle disposizioni preliminari del codice civile. In tal caso, il giudice italiano dovrà applicare la norma giuridica straniera anche se in contrasto con i princìpi recepiti nel nostro ordinamento giuridico.

Considerata in questa prospettiva, l'adesione da parte dell'Italia alle due leggi uniformi non costituisce una rinuncia a princìpi inderogabili del nostro ordinamento giuridico, ma l'adozione di una disciplina uniforme limitata a quei rapporti giuridici per i quali il rinvio a un diritto straniero e quindi una deroga ai princìpi dell'ordinamento nazionale è già prevista dal legislatore. Il grande vantaggio » — ed è qui, mi sembra, il nocciolo della questione — « sul sistema attuale risiede nel fatto che il giudice investito della controversia sarà esonerato dall'obbligo di indagare quale sia la legge applicabile — indagine non sempre facile — e, qualora si tratti di legge straniera, dall'obbligo di accertarne il contenuto e di interpretarla, in quanto il rapporto giuridico che forma oggetto delle due convenzioni ha una propria legge materiale uniforme comune a tutti gli Stati contraenti ».

Riferendomi alle osservazioni che sono state fatte in quest'Aula in occasione del precedente disegno di legge circa l'area di applicazione del provvedimento, desidero sottolineare che mentre il provvedimento approvato poco fa riguarda soltanto l'area della Comunità europea, le due convenzioni di cui parliamo in questo momento riguardano tutti gli Stati che intendono aderire a questo progetto dell'Aja e depositare le loro ratifiche presso l'Aja. Il contenuto delle due convenzioni è di carattere strettamente tecnico. Richiamo l'attenzione sulla possibilità di recedere dalle convenzioni medesime con l'osservanza di determinati termini; richiamo soprattutto l'importanza dei due provvedimenti, fusi in un unico disegno di legge, perchè davvero servono a far dei passi avanti verso l'unificazione di parti fondamentali del nostro diritto — e qui si tratta di diritto sostanziale, non soltanto di diritto processuale — al di là degli stessi confini di quelle Comunità oggi ancora circoscritte entro determinate frontiere che speriamo, nel rispetto dello spirito informativo da cui hanno tratto origine, possano estendersi sempre più oltre.

Per questo mi permetto raccomandare, signor Presidente, il disegno di legge alla approvazione degli onorevoli senatori.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo si associa alle enunciazioni formulate dal relatore che mi sembra sottolineino efficacemente l'esigenza dell'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e la Convenzione

attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità rispettivamente agli articoli X e VIII delle Convenzioni stesse.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967 » (792-*Urgenza*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

P E C O R A R O , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dirò pochissime parole come relatore per integrare quello che è stato preparato dagli uffici del Ministero degli esteri in relazione al provvedimento che stiamo discutendo e quello che si legge nella relazione scritta. Nel 1963 è stata stipulata a Vienna una convenzione di carattere multilaterale concernente le relazioni consolari fra gli Stati. Questa Convenzione ha ricevuto già l'approvazione del Parlamento, però non è stata accettata da molti Paesi dell'Europa orientale che hanno particolari esigenze e che preferiscono stipulare convenzioni bilaterali. Peraltro la medesima convenzione di Vienna del 1963 prevedeva anche la possibilità che singoli Paesi non accettassero integralmente la convenzione stessa, ma potessero stabilire sulla falsariga di essa una convenzione particolare; ed è appunto un documento siffatto che in questo momento viene sottoposto alla attenzione del Senato per la sua approvazione. La convenzione è divisa in diversi capitoli di cui, come si legge nella relazione, i principali sono: il primo che si occupa delle relazioni consolari, della istituzione degli uffici, della notifica alle autorità, dell'esercizio e della fine delle funzioni consolari; il secondo che si occupa della protezione degli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini, della registrazione dei cittadini, della rappresentanza in giudizio, del rilascio dei passaporti ed in particolare si occupa ed approfondisce la materia relativa alla navigazione marittima ed aerea; il terzo ed il quarto che si occupano delle immunità, privilegi e facilitazioni: il capitolo terzo per quanto riguarda la inviolabilità dei locali degli archivi, il capitolo quarto per quanto riguarda le immunità personali, giurisdizionali, le esenzioni fiscali, eccetera.

Questa materia è stata trattata analiticamente e sistematicamente nella convenzione; ci pare che essa rappresenti un passo avanti nella normalizzazione dei rapporti fra il nostro Paese e gli Stati esteri in generale ed in particolare gli Stati dell'Europa orientale. Pertanto riteniamo che il Senato opportunamente possa procedere alla sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno*. Il Governo rinnova al Senato la preghiera di una sollecita approvazione, sulla base delle considerazioni esposte ora dal relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra l'Italia e la Romania conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 50 della Convenzione stessa.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna » (1367-*Urgenza*), d'iniziativa del senatore Castellaccio e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n, 755, istitutivo della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna », d'iniziativa dei senatori Castellaccio, Cuccu, Dal Falco, Ossicini, Sotgiu e Tansini.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DEL NERO, *relatore*. Signor Presidente, nel rimettermi a quanto è stato scritto nella relazione qui presentata, sottolineo semplicemente che la complessità delle indagini che la Commissione ha dovuto svolgere — atteso che essa non deve limitarsi soltanto ad accertare la genesi del fenomeno della criminalità in Sardegna e la situazione del fenomeno stesso, ma deve anche proporre gli strumenti, i mezzi per poter eliminare tale fenomeno o perlomeno per ridurlo a condizioni di normalità — ha richiesto un particolare studio ed impegno.

Do atto che la Commissione ha lavorato in questo anno con impegno e con molta serietà, che ha tenuto una serie intensa di riunioni e che ha avuto incontri con vari organismi e funzionari. Il lavoro della Commissione ha già dato alcuni risultati positivi, avendo proposto ai Ministeri competenti alcune disposizioni che già sul piano puramente amministrativo — senza bisogno di un provvedimento di legge — potevano essere adottate per migliorare fin da ora alcuni servizi di carattere pubblico ed alcune strutture di organismi in Sardegna.

Per questi motivi esprimo parere favorevole a nome della 1ª Commissione affinchè sia concesso il richiesto termine di un anno di proroga. In Commissione qualcuno ha accennato alla possibilità di concedere l'intero anno o un periodo minore. È opportuno che sia concesso il termine di un anno: sarà la Commissione d'inchiesta eventualmente a giudicare se potrà terminare i suoi lavori; prima infatti terminerà i lavori e prima il Parlamento potrà provvedere concretamente sulla materia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, la piena adesione del Governo al disegno di legge in esame vuole essere anche espressione di grande apprezzamento per il lavoro che la Commissione viene svolgendo. Il problema del banditismo in Sardegna è problema di comune impegno. Il risolverlo costituisce un nostro dovere soprattutto nei confronti delle gene-

rose popolazioni sarde. Nello svolgimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione che ho l'onore di presiedere ho potuto constatare quanto l'attività della Commissione e le proposte che da essa sono già venute abbiano contribuito all'efficacia di una azione che si va sempre più rivelando proficua e sollecitatrice di risultati maggiormente rispondenti alla nostra attesa.

Posso confermare al Senato la ferma volontà del Governo in questo campo. È nostro preciso compito lottare con estrema decisione contro forme di criminalità che turbano gravemente la vita delle popolazioni, offendono il senso civile del Paese, intralciano quel procedere sulla via dello sviluppo economico e sociale che e obiettivo primario della politica di giustizia e di pace che intendiamo, con crescente incisività, tutti qui perseguire.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Articolo unico.

Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, è prorogato di un anno.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

C A S T E L L A C C I O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A S T E L L A C C I O . La legge n. 755 del 27 ottobre 1969 concedeva alla Commissione d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna un anno di tempo per la consegna al Parlamento di una relazione sui suoi lavori. L'anno, decorrente dal 9 novembre 1969, scadrà il 9 novembre 1970. La Commissione ha lavorato con impegno politico e ha portato avanti una gran mole di lavoro con assemblee plenarie, con numerosi sopralluoghi e interrogatori.

Vi sono state ragioni di tempo e di complessità di lavoro, le quali hanno impedito che la relazione fosse portata a termine nel tempo stabilito dalla legge. Del resto la Commissione stessa fu costituita il 13 gennaio 1970 e potè riunirsi per la prima volta il 22 gennaio 1970. Poi le elezioni regionali e le elezioni amministrative ritardarono il lavoro, intervallato ancora da due lunghe crisi di Governo.

Nonostante gli intralci e i ritardi la Commissione, divisa in quattro gruppi, ha steso quattro relazioni interlocutorie che esaminano quattro aspetti fondamentali e diversi del suo lavoro.

È stata presentata una relazione generale del presidente Medici, che traccia le linee fondamentali dei provvedimenti che la Commissione intende presentare al Parlamento. Restano però ancora problemi molto seri da approfondire, dati obiettivi da acquisire, interrogatori molto importanti ancora da effettuare.

Certo è però che la Commissione non si è limitata a fotografare le cause e gli effetti dei fenomeni della criminalità in Sardegna, ma si è sforzata, si sforza e si sforzerà, se il presente disegno di legge in discussione sarà approvato, di portare avanti una azione positiva di proposte nell'interesse della Sardegna.

Il relatore Del Nero, nella conclusione della sua relazione a nome della 1ª Commissione permanente del Senato, ha preso coscienza che non si tratta soltanto di un problema di polizia ma soprattutto di superare, trasformandole, strutture socio-economiche arretrate; che vi è un rapporto preciso tra criminalità, sfiducia nello Stato, carenze sociali, deficienze scolastiche, lacune nell'Amministrazione pubblica, insicurezza del domani, « impossibilità » — dice il relatore Del Nero — « di vivere rettamente col proprio lavoro ».

Vi è dunque un filo diretto — questo la Commissione ha riconosciuto — tra i sequestri di persona, la vita primitiva che si conduce ancora nell'interno della Sardegna, i 16

mila disoccupati in più rispetto al 1969, o i 200 mila emigrati sardi fuori dell'Isola, in Italia e all'estero. Le dimissioni della Giunta regionale sarda, che i giornali oggi annunciano, forse hanno cause e motivazioni diverse, ma sono certamente un sintomo chiaro e serio della posizione di contestazione della Sardegna e dei sardi nei confronti dello Stato nazionale; della convinzione che alla Sardegna si può e si deve dare molto di più di quello che finora si è dato.

Per questi motivi, come firmatario e come rappresentante del Gruppo del Partito socialista italiano, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

C U C C U . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C U C C U . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo, qui al Senato e poi alla Camera dei deputati, nel corso e a conclusione dell'esame della legge n. 755, manifestò uno scetticismo non equivoco in ordine alla istituzione della Commissione di inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, che con quella legge veniva proposta. Il nostro scetticismo nasceva non tanto da una posizione di principio quanto da una certa valutazione, che non era e non è soltanto nostra, della lunga storia, remota e recente, delle Commissioni parlamentari di inchiesta: una valutazione decisamente negativa per i loro risultati pratici, cioè politici, volta per volta, materia per materia, o per l'inconsistenza delle proposte fatte o per l'insensibilità dei vari Governi responsabili, quando le proposte erano valide, in sede di attuazione dei provvedimenti risanatori.

Il nostro atteggiamento non fu comunque nè contrario nè ostile alla proposta di legge di parte governativa, e si tradusse in un voto di astensione: astensione benevola, naturalmente, nella convinzione che nessuna idea dovesse restare inespressa, o cadere, se portatrice di qualche tentativo concreto, mirante in qualche modo ad incidere beneficamente nella drammatica e dolorosa situazione sarda, degli anni '60 in modo particolare. Apprezzavamo cioè questa prova di buona volontà in favore dei mali più profondi e vistosi della Sardegna, suscettibili di sviluppi operativi non apprezzabili a priori, e comunque da non giudicarsi a priori assolutamente inconsistenti.

Dobbiamo riconoscere che questi elementi attenuanti e correttivi della nostra valutazione pessimistica di un anno fa hanno avuto una conferma non superficiale nell'esperienza che abbiamo fatto nel corso di questi otto mesi di effettiva attività della Commissione istituita con la legge n. 755. Il Gruppo del PSIUP ha partecipato ai lavori della Commissione con un solo rappresentante, il quale si è trovato a fare una esperienza particolarmente ampia perchè ha dovuto essere presente, fin dove ha potuto, in tutti e quattro i gruppi di lavoro nei quali la Commissione si è articolata.

Noi siamo favorevoli alla proroga di un anno del termine previsto dall'articolo 4 della legge n. 755 per i lavori della Commissione, e per questo motivo siamo anche firmatari della proposta di proroga. Siamo infatti convinti che senza questa proroga la Commissione non porterà a termine i suoi compiti istituzionali, e si porterà dietro la delusione profonda del popolo sardo, una delusione proporzionale alla generale fiducia che essa aveva suscitato e tuttora suscita nell'Isola. Ripetiamo, anche in questa occasione, che la fama non luminosa delle Commissioni parlamentari d'inchiesta nella storia del nostro Paese non deriva, come da qualche parte si sostiene, dall'abituale ricorso all'istituto della proroga, da questo abuso di facile verifica certamente in molti casi deprecabile, per motivi diversi: essa discende piuttosto, assai più corposamente, dalla constatata inconsistenza o dalla incompletezza sia dei risultati conoscitivi sia degli effetti legislativi che alle Commissioni parlamentari di inchiesta storicamente si possono collegare.

Per questa Commissione, a questo punto dei suoi lavori, nella gran mole dei suoi compiti, incompletezza di risultati d'indagine ed inconsistenza di conclusioni pratiche — e non per sua colpa — sono oggetto di comune verifica e riconoscimento: e non

possono certo essere accolte o tollerate dal Parlamento.

P A L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A L A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame che proroga di un anno il termine previsto dall'articolo 4 della legge istitutiva della Commissione d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna non avrebbe bisogno di particolare illustrazione ad integrazione di quanto è contenuto nella relazione dei colleghi presentatori ed in quella del collega relatore, senatore Del Nero. Però io ritengo che qualche parola vada detta in quest'Aula non tanto per aggiungere altri motivi a giustificazione della necessità di proroga dei lavori della Commissione — necessità d'altra parte riconosciuta da tutti i Gruppi politici — quanto per sottolineare o per porre in particolare evidenza come tra le due possibilità, quella del puntuale rispetto del termine previsto dalla legge per la presentazione della relazione (termine che scade il 9 novembre prossimo) e quella della presentazione di un disegno di legge di proroga, si sia scelta infine quest'ultima strada, non per avere maggior tempo a disposizione necessario ad arricchire o ad ampliare la relazione, che è già alla discussione della Commissione in sede plenaria, o per migliorarla sotto l'aspetto tecnico, ma perchè in Commissione vanno maturando alcune tesi, quali ad esempio quella riguardante la riforma dell'assetto agro-pastorale o quella riguardante il piano di rinascita della Sardegna e la individuazione delle modifiche che al piano vanno apportate nell'ipotesi del rifinanziamento secondo un modello di sviluppo economico che tenga conto dei risultati finora raggiunti, delle carenze e dei vuoti che la Commissione ha potuto registrare, tesi che si concretano poi in proposte di tale rilievo e di tale portata che non hanno trovato ancora, per la complessità e la delicatezza della materia, un definitivo assetto.

D'altra parte, come giustamente si è detto, la Commissione, che teoricamente aveva un anno di tempo per avviare, svolgere e concludere i propri lavori (tempo che poteva essere ritenuto sufficiente), in pratica ha iniziato i lavori, per motivi indipendenti dalla propria volontà, circa tre mesi dopo l'approvazione della legge. Questi lavori sono stati successivamente rallentati dalle elezioni regionali amministrative del 7 giugno, da due lunghe crisi di Governo, dal sopraggiungere delle vacanze estive. Se nonostante tutto ciò la Commissione ha potuto tenere 22 sedute plenarie di cui 5 in Sardegna, mentre i quattro gruppi di lavoro hanno tenuto complessivamente 107 sedute, di cui 52 in Sardegna, e se si tiene ancora conto che l'indice di assiduità, cioè il rapporto tra il numero dei membri convocati per le riunioni delle Commissioni e il numero dei presenti, è stato di circa il 79 per cento, appare evidente che il notevole lavoro svolto nella fase di indagine e di elaborazione della complessa problematica connessa con il fenomeno della criminalità presuppone un tempo sufficiente per adempiere a quanto chiesto dall'articolo 2 della legge istitutiva; cioè il tempo di proporre le misure necessarie atte a prevenire le cause della criminalità e a reprimerne le manifestazioni, e contemporaneamente proporre tutti quegli interventi pubblici organici e coordinati che si ravviseranno necessari al fine di superare l'attuale depressa situazione socio-economica, specie nelle zone interne, in armonia con i criteri e gli obiettivi del piano di rinascita della Sardegna.

Personalmente ero dell'avviso (e ho avuto occasione di dichiararlo in sede di Commissione d'inchiesta quando si è affrontato il problema) che per concludere questo lavoro di sintesi e di proposte e per ricevere ed esaminare gli studi su materie particolari commessi ad istituti specializzati e a singoli esperti (studi necessari a verificare in termini il più possibile precisi le proposte cui ho dianzi accennato) fosse sufficiente un termine più ravvicinato che consentisse alla Commissione almeno di recuperare il tempo non per sua volontà inutilizzato. Convengo però che la proroga di un anno, anche con le precisazioni fatte dal relatore Del Nero, in seguito alla discussione avvenuta in sede di 1ª Commissione, può consentire, insieme con un più approfondito

esame dei problemi già individuati nei vari settori di competenza dei gruppi di lavoro, una più articolata e organica serie di proposte. E pertanto, mentre dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana al disegno di legge, invito gli onorevoli senatori ad approvarlo.

S O T G I U . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O T G I U . Signor Presidente, mi conceda di aggiungere poche parole per esprimere il parere favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge che proroga di un anno i termini che sono previsti dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755. L'assenso alla proroga è strettamente dipendente dai motivi che sono esposti nella relazione e che sono stati nel corso di questo rapido dibattito già richiamati sia dal relatore, senatore Del Nero, che dai colleghi che mi hanno preceduto. Poichè concordo con quanto detto dai colleghi non ho la necessità di ripetere argomenti che già sono stati introdotti nel dibattito.

In verità, come è stato detto, la Commissione non ha potuto avere a disposizione un anno pieno di tempo, come invece la legge prevedeva; con la proroga, si vuole avere a disposizione il tempo del quale per motivi vari la Commissione non ha potuto disporre. Vorrei, a questo proposito, fare un'osservazione; i tempi di lavoro del Parlamento sono ormai tali, come si è constatato nelle discussioni svolte di recente, che risulta assai difficile inquadrare in questi tempi un'attività come quella di una Commissione alla quale la legge ha affidato i compiti previsti dalla legge 27 ottobre 1969, n. 755. In verità la Commissione che il Parlamento ha costituito non è chiamata a deliberare su un singolo episodio o su un singolo problema. A torto o a ragione — a mio modo di vedere a ragione — il Parlamento ha affidato alla Commissione parlamentare d'inchiesta, secondo il disposto dell'articolo 2, che è stato richiamato proprio ora dal collega Pala, oltre al compito di esaminare come è detto testualmente « la genesi e le caratteristiche dei fenomeni di criminalità in Sardegna », anche quello estremamente più arduo, complesso e che richiede indagini di grande resposabilità, di « proporre le misure necessarie a prevenirne le cause e a reprimerne le manifestazioni ». Ma, come se questo compito non fosse già di per se stesso tale da riempire ben più di un anno di lavoro, alla Commissione è stato affidato un altro compito, quello cioè « di proporre » — cito testualmente quanto dispone l'articolo 2 — « tutti quegli interventi pubblici, organici e coordinati che si ravviseranno ancora necessari al fine di superare l'attuale depressa situazione socio-economica specie nelle zone interne, in armonia con i criteri e gli obiettivi del piano di rinascita della Sardegna ». Ricordo che per preparare il piano di rinascita della Sardegna una Commissione composta dai più alti luminari della scienza economica lavorò diversi anni. Alla Commissione parlamentare la legge ha affidato un compito non dissimile. Ritengo perciò che la Commissione, che pure ha già affrontato un ampio dibattito su relazioni settoriali e una discussione su una bozza di relazione conclusiva, arrivata alla scadenza del tempo concesso, abbia giustamente avvertito la necessità di investire il Parlamento della decisione circa i modi di prosecuzione di un lavoro ancora non completo (un lavoro che pure è stato accolto dall'opinione pubblica sarda con grande attesa e simpatia) ponendolo di fronte all'alternativa di accettare un lavoro non concluso, nonostante la sua importanza, o di concedere la proroga in modo che questo lavoro possa essere portato a termine nell'interesse non solo della Sardegna, ma del Paese.

Credo che l'approvazione del provvedimento possa essere in questo senso una misura giusta e saggia e credo che, nel deliberare questo, il Parlamento darà prova di senso di responsabilità, che servirà di stimolo ulteriore alla Commissione la quale si propone di concludere i suoi lavori entro un termine più breve di quello che la proroga prevede. Vorrei ricordare che una Commissione d'inchiesta sulla Sardegna, presieduta da un assai illustre parlamentare come il

Depretis, concluse i suoi lavori senza poi lasciare al Parlamento nessun documento conclusivo. Io credo che verremmo meno al nostro impegno ed il Parlamento alla sua funzione se, per chiudere i lavori così rapidamente, ci mettessimo nella condizione di dover seguire un esempio così deplorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge, composto di un articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni concernenti i problemi della caccia.

Avverto che, sullo stesso argomento, è stata presentata, successivamente alla diramazione dell'ordine del giorno, da parte del senatore Cuccu e di altri senatori, l'interrogazione n. 1852. Propongo che questa interrogazione sia svolta congiuntamente alle altre interrogazioni già iscritte all'ordine del giorno.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia lettura delle interrogazioni.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, *Segretario*:

FERMARIELLO, DEL PACE, BENEDETTI, COMPAGNONI, LUGNANO, PEGORARO, VALORI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga che le leggi vigenti siano in contrasto con il regolamento-tipo sulle cacce controllate, specie per quanto riguarda l'articolo 5 che condiziona l'esercizio venatorio nelle zone di caccia controllata al pagamento di una quota in danaro che — fatto più grave — può essere richiesta anche per l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria per la quale si indicano limiti alle forme di caccia.

Evidentemente, in caso affermativo, tali disposizioni potrebbero aver provocato disparità di valutazioni ed incertezze nell'applicazione del regime di caccia controllata e determinato grave disagio tra i cacciatori, messi nella singolare condizione di dover decidere se attenersi alla legge ovvero ad un regolamento in contrasto con essa. (int-or. - 979)

DEL PACE, FERMARIELLO, PALAZZESCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza che il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato una legge che ripristina la uccellagione in tutto il territorio della regione.

Se ciò dovesse rispondere a verità, gli interroganti chiedono di sapere in materia la opinione del Ministro e quali iniziative intenda adottare per garantire l'uguaglianza di diritti tra i cittadini della Repubblica. (int. or. - 995)

FERMARIELLO, DEL PACE, PEGORARO, PALAZZESCHI, COMPAGNONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere in base a quale criterio ha autorizzato, in aperta violazione della legge e contraddicendo il parere del Consiglio di Stato, la fusione della riserva « Boscotondo-San Mariano » del comune di Gambassi con altre 5 riserve limitrofe, eliminando i cosiddetti « corridoi » tra una riserva e l'altra.

Il provvedimento ministeriale, oltre ad annullare i poteri decentrati dei Comitati della caccia, ancora una volta si schiera contro i liberi cacciatori ed a favore dei concessionari proprio nel momento in cui una forte pressione di massa mette in discussione l'istituto riservistico chiedendo la liquidazione di ogni privilegio feudale e, finalmente, la realizzazione di una moderna, organica e democratica politica venatoria.

Gli interroganti, accogliendo le sollecitazioni degli enti locali interessati, delle associazioni venatorie e dei cacciatori, chiedono che il Ministro, applicando pienamente la legge e nel rispetto assoluto dei poteri decentrati, revochi immediatamente il proprio illegale provvedimento e fornisca nel contempo chiare notizie sugli intendimenti del

Governo in materia di riserve, nel quadro dell'urgente riforma della legge sulla caccia. (int. or. - 1049)

BERMANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — facendosi eco della protesta dei presidenti delle sezioni comunali cacciatori della provincia di Novara, inviata al Ministero in data 14 gennaio 1970 — quali provvedimenti si intendano prendere per impedire le fusioni di riserve di caccia tese ad eludere il disposto dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sulla caccia a scapito della massa dei cacciatori « liberi », in attesa della costituzione dei « corridoi » previsti dalla legge. (int. or. - 1399)

FERMARIELLO, MANCINI, VALORI, BONAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale posizione intenda assumere in merito all'urgente esigenza di approvare una legge-quadro che regoli taluni princìpi generali dell'attività venatoria su cui le Regioni hanno assoluta competenza legislativa.

Il problema oggi, infatti, non è più quello di riformare il testo unico sulla caccia, ma di predisporre gli strumenti previsti dalla Costituzione per consentire, per l'appunto, l'autonoma iniziativa, legislativa ed organizzativa, della Regione.

In vista di tale finalità, gli interroganti chiedono quali misure e decisioni il Ministro ritenga di dover adottare, anche per assicurare l'accoglimento pieno e sollecito delle istanze dei cacciatori. (int. or. - 1737)

CUCCU, MASCIALE, NALDINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere gli orientamenti del Governo a riparo urgente dei danni gravi, crescenti e di vario ordine, causati da una pratica venatoria sempre più diffusa, non regolata da norme di rispondente attualità nè da controlli adeguati, e divenuta ormai, obiettivamente, uno dei molti mezzi di distruzione del patrimonio faunistico del nostro Paese, sia per scopi di lucro largamente ammessi, sia per la scandalosa privatizzazione dello arbitrio distruttivo attraverso il privilegio riservistico su innumerevoli ed estese superfici del territorio nazionale. (int. or. - 1852)

P R E S I D E N T E . Il Governo ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

T O R T O R A . *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* In relazione all'interrogazione n. 979 dei senatori Fermariello, Del Pace e di altri rivolta al Ministro dell'agricoltura per sapere se non ritenga che le leggi vigenti siano in contrasto con il regolamento sulle cacce controllate, ritengo utile una premessa in via preliminare e cioè che il regolamento tipo nazionale della caccia controllata, approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1969, è stato emanato dopo aver sentito il parere di tutte le associazioni venatorie riconosciute.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(*Segue* T O R T O R A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*). Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, accogliendo i voti formulati dalla maggior parte dei comitati provinciali della caccia, nonchè da associazioni venatorie, ha consentito, all'articolo 5 del citato regolamento, la costituzione di « particolari zone di caccia controllata al fine di un più proficuo esercizio venatorio », per accedere alle quali — ove i comitati caccia lo ritengano, sentito il parere delle associazioni venatorie locali — può essere previsto il pagamento di quote di partecipazione alle spese di gestione delle zone stesse da parte dei cacciatori.

È ovvio che il pagamento di tali quote — peraltro minime — consente ai comitati caccia di ripopolare e sorvegliare adeguatamen-

te le zone anzidette, offrendo, così, al cacciatore maggiori possibilità di carniere.

Sulla legittimità di tale norma dovrà pronunciarsi il Consiglio di Stato, al quale, come è certamente noto agli onorevoli interroganti, è stato proposto ricorso giurisdizionale da parte dell'Associazione nazionale libera caccia avverso il regolamento-tipo nazionale.

Per quanto riguarda l'interrogazione numero 995 rivolta al Ministro dell'agricoltura per sapere se è a conoscenza che il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato una legge che ripristina l'uccellagione in tutto il territorio della regione, informo gli onorevoli interroganti che il Governo ha sollevato conflitto di attribuzione avanti alla Corte costituzionale nei confronti del regolamento di esecuzione della legge della regione del Friuli-Venezia Giulia 7 maggio 1969, n. 51, recante norme sull'esercizio della uccellagione in quella regione, riservandosi di sollevare, nel corso del relativo giudizio, questione di legittimità costituzionale della legge stessa, rilevata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dagli altri Ministeri interessati, e ciò in quanto detta legge regionale interferisce nella materia penale che, giusta giurisprudenza costituzionale, è riservata allo Stato.

Peraltro, con sentenza n. 140 del 1970, la Corte costituzionale ha dichiarato il ricorso del Governo inammissibile, per intempestività, affermando che i termini d'impugnativa decorrono dall'emanazione della legge regionale e non già da quella del regolamento.

La questione dell'uccellagione dovrà, comunque, essere oggetto di ulteriore esame da parte del Parlamento nazionale, per il quale il Governo non mancherà di assumere le necessarie iniziative.

Per quanto riguarda l'interrogazione numero 1049, debbo osservare che il decreto del 22 agosto 1969, con il quale è stato disposto l'ampliamento della riserva di caccia « Boscotondo - San Mariano » su altre adiacenti, è stato adottato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio del potere conferito al Ministero medesimo dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, allo scopo di riunire riserve di caccia funzionali che, altrimenti, sarebbero state destinate a scomparire, per insufficienza di superficie, ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Ciò avrebbe causato la distruzione del patrimonio faunistico costituito da selvaggina stanziale protetta e, in particolare, dal cinghiale; distruzione che non avrebbe certo favorito i cacciatori locali. D'altra parte, in osservanza dei criteri stabiliti dal citato articolo 64, dal comprensorio riservato sono stati estromessi terreni della superficie complessiva di ettari 195,98, che sono stati in tal modo interamente restituiti al libero esercizio venatorio. Inoltre con decreto ministeriale del 10 agosto 1970, a seguito di intese intercorse in una riunione tenuta presso il Comitato provinciale della caccia di Firenze, con la partecipazione anche dei rappresentanti dei liberi cacciatori interessati, il comprensorio della riserva è stato ulteriormente ridotto con l'estromissione di fondi lungo il confine con la provincia di Siena per una estensione complessiva di circa 260 ettari, con soddisfazione degli stessi liberi cacciatori.

Al riguardo è da rilevare che molti comitati provinciali della caccia, al fine di salvaguardare il patrimonio faunistico, hanno, di propria iniziativa, invitato concessionari di due o più riserve esistenti di modesta superficie — e perciò destinate a scomparire del tutto a seguito della costituzione dei corridoi ai quali accennano gli onorevoli interroganti — a consorziarsi fra loro. E ciò allo scopo di conservare centri di irradiamento di selvaggina che tornano a beneficio degli stessi liberi cacciatori.

Rispondo ora all'interrogazione n. 1399. Da parte delle sezioni provinciali di Novara di associazioni venatorie, sono stati presentati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ricorsi gerarchici impropri avverso le deliberazioni del locale comitato della caccia con le quali sono state accolte alcune istanze di ampliamento di riserve di caccia su altre concessioni limitrofe. Tali ricorsi, in data 14 aprile 1970, sono stati notificati al comitato stesso perchè trasmettesse le pro-

prie deduzioni in merito. Senonchè il comitato, pur essendo stato già sollecitato in data 23 luglio 1970, non ha ancora fatto conoscere le proprie osservazioni nè ha restituito i ricorsi. Il Ministero pertanto, non essendo in possesso di tutti gli elementi atti a valutare gli aspetti tecnico-giuridici della questione, non può in questo momento esprimere alcun giudizio preventivo.

Tuttavia, per quanto riguarda l'accenno dell'onorevole interrogante al secondo comma dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni sulla caccia, modificato dall'articolo 25 della legge 2 agosto 1967, n. 799, che prevede il rispetto di una distanza non inferiore ai metri 500 fra riserve contigue, faccio presente che tale disposizione non impedisce di concedere l'ampliamento di una riserva di caccia su altri fondi contigui quando esigenze tecniche lo richiedano purchè la superficie complessiva risultante dall'ampliamento stesso non superi il limite massimo di estensione previsto dal primo comma del precedente articolo 59 e sempre che lungo tutto il confine del comprensorio sussista un corridoio di ampiezza non inferiore ai metri 500 rispetto ad altre riserve limitrofe. Tali ampliamenti, del resto, appaiono particolarmente opportuni in tutti quei casi in cui, per la modesta estensione delle singole riserve che formano oggetto dell'ampliamento, l'efficienza faunistica delle riserve stesse risulterebbe gravemente compromessa con la costituzione, tra di esse, di un corridoio di almeno 500 metri.

Comunque, anche se il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, nella decisione n. 25 del 15 luglio 1963 adottata in merito a ricorsi presentati da associazioni venatorie avverso il rinnovo di una riserva di caccia, ha affermato che i ricorsi dovevano ritenersi inammissibili per mancanza di legittimazione attiva da parte delle associazioni che avevano proposto il gravame, posso assicurare che la denuncia contenuta nei ricorsi di cui trattasi, come è stato fatto per casi analoghi, verificatisi in altre provincie, sarà sottoposta al vaglio di una scrupolosa istruttoria che valga a tutelare i legittimi interessi della libera caccia e ad assicurare la salvaguardia del patrimonio faunistico esistente nelle riserve in questione.

Per quanto riguarda l'interrogazione numero 1737 dei senatori Fermariello, Mancini, Valori e Bonazzi si precisa quanto segue. Come è noto agli onorevoli interroganti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sin dal 1967, aveva costituito una Commissione, con il compito di provvedere alla revisione del testo unico delle disposizioni sulla caccia. A seguito dell'istituzione delle regioni a statuto ordinario sarà affidato alla stessa Commissione il compito di elaborare uno schema di disegno di legge che stabilisca i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni possano svolgere un'autonoma iniziativa legislativa e organizzativa in materia di caccia.

E il Governo riconosce l'esigenza di consentire rapidamente alle regioni di esercitare in tale settore quest'autonoma iniziativa.

Per quanto riguarda, infine, l'interrogazione presentata, nel corso di questa seduta, dai senatori Cuccu, Masciale e Naldini non ritengo che il problema della distruzione del patrimonio faunistico, che è un problema allarmante, possa essere messo in correlazione o riferito soltanto alla questione delle riserve di caccia. Magari il problema fosse soltanto di queste dimensioni: evidentemente è di più vaste proporzioni. Noi, ripeto, ci troviamo di fronte ad una realtà allarmante; e accanto alla questione delle riserve dobbiamo considerare il fatto che in Italia (è un fenomeno unico, direi) esistono oltre 2 milioni di cacciatori. È un esercito imponente — dobbiamo riconoscerlo se vogliamo valutare obiettivamente il problema — che spara per lunghi periodi dell'anno compromettendo largamente il patrimonio faunistico del nostro Paese.

C'è poi anche il problema dell'uccellagione che ha colpito l'opinione pubblica e di cui si è occupata larga parte della stampa. Anche per questo problema io ritengo che si commetta lo stesso errore: cioè si ha di esso una visione settoriale. Di fronte alla realtà che ci sta dinanzi, che è quella che è, che tutti conosciamo, non è più ammissibile parlare soltanto di uccellagione (per quanto sia una questione che va affrontata e regolamentata) senza che si parli pure degli anticrittogamici che vengono largamente usati in agricoltura — considerata

l'espansione delle colture specializzate che richiedono l'uso di queste sostanze venefiche — che provocano eccidi di grandissime proporzioni della nostra selvaggina.

Io vorrei sapere perchè questa stampa, così sensibile al problema dell'uccellagione, si sia costantemente dimenticata di questo aspetto estremamente importante e serio da me sottolineato. (*Interruzione del senatore Cuccu*). Intendiamoci bene: non voglio con ciò apparire il difensore dell'uccellagione. Però quando si parla di difesa del patrimonio faunistico italiano non si possono assumere degli atteggiamenti farciti di ipocrisia per cui si tace su altre cose perchè si vogliono difendere e tutelare determinati interessi. Questo non è spirito cristiano, non è spirito civile, non è spirito umanitario: è porre male le questioni.

Vi è inoltre il problema delle cacce primaverili e quello delle cacce a mare. Sono atteggiamenti antisportivi e riconosciuti come tali in tutto il mondo, ed allora evidentemente il problema va posto in modo organico, globale; noi ci troviamo di fronte ad una realtà complessa, una realtà che si è sviluppata anche troppo rapidamente nel nostro Paese, una realtà di carattere originale. Pertanto ritengo che il Governo non possa affrontare questo problema settorialmente, ma debba affrontarlo quanto prima in senso globale, per dare finalmente una regolamentazione efficace all'esercizio della caccia che consenta, d'altro canto, di tutelare il nostro patrimonio faunistico, del quale riconosciamo tutta l'importanza e di evitare i gravi pericoli cui si andrebbe incontro se si pervenisse ad una sua totale, o quasi, distruzione.

F E R M A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O . La ringrazio signor Presidente, come ringrazio l'onorevole Sottosegretario per la risposta che ha voluto fornire ad alcune mie interrogazioni su cui tra poco mi intratterrò, anche se, fin da ora, non posso nascondere la mia delusione, salvo che per qualche spunto finale che mi è parso non privo di interesse.

Debbo intanto esprimere la mia protesta per il fatto che il Ministro dell'agricoltura e foreste non abbia ancora ritenuto, benchè più volte sollecitato, di rispondere all'interrogazione n. 1747, firmata da un quinto di questa Assemblea, sul riconoscimento dell'Arcicaccia. È un atteggiamento inaccettabile, tanto più che l'Arcicaccia è una associazione a base nazionale che esprime la politica del tempo libero di grandi organizzazioni tra le quali i sindacati. Il comportamento illegale del Governo deve perciò mutare al più presto.

T O R T O R A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Se mi permette, signor Presidente, desidero dire che sul problema del riconoscimento dell'Arcicaccia non mi è consentito fare anticipazioni; posso però assicurare il senatore Fermariello che il problema è in via di definizione, tant'è che la pratica è stata inviata al Ministero dell'interno per il relativo parere. Pertanto, così come ho dato assicurazioni al senatore Fermariello in una recente riunione dell'8ª Commissione, posso affermare che il problema verrà definito nei possimi giorni.

F E R M A R I E L L O . Prendo atto di questa dichiarazione che mi pare importante, anche perchè ci sembrava inaccettabile l'affermazione, più volte ripetutaci, secondo cui le pressioni dei conservatori, ovunque annidati, che stanno portando a rovina la caccia e distruggendo il nostro patrimonio naturale, sarebbero valse a fermare la mano del ministro Natali che doveva firmare il decreto. Questa semmai sarebbe stata una ragione di più per riconoscere subito l'Arcicaccia per chi — mi si perdoni l'accento polemico — non voglia sposare supinamente la causa dei riservisti e si renda conto che la politica in atto nel settore deve essere radicalmente mutata. Naturalmente continueremo ad assolvere al nostro ruolo di associazione che combatte il privilegio e la speculazione, per affermare un diverso orientamento nella politica venatoria. Resta però il fatto che se si vuole rispondere democraticamente e legalmente alla questione non vi è altra strada — è bene sottolinearlo — che quella dell'immediato riconoscimento dell'Arcicaccia. Chie-

diamo perciò, ancora una volta, che si discuta al più presto la nostra interrogazione n. 1747 — e in questo senso preghiamo il Presidente dell'Assemblea di voler assicurare il suo alto intervento — e invitiamo il ministro Natali a saper rispondere positivamente alle attese.

Replicando globalmente, così come siamo stati invitati a fare, alle risposte invero assai asciutte alle interrogazioni nn. 1737, 979 e 1049, devo dire che è generalmente avvertita l'esigenza di un profondo mutamento nel settore di cui ci stiamo occupando, in considerazione del fatto che la politica in atto ha gettato la caccia in una crisi disperata e degradato l'ambiente naturale in modo ignominioso. Occorre che si affermi una diversa politica che salvi la caccia e la natura e difenda il tempo libero e la salute dei lavoratori.

La risposta che il Governo ci ha dato a questo riguardo si limita ad alcuni affidamenti — mi pare — abbastanza vaghi. Se non vado errato si è detto che la stessa Commissione che avrebbe dovuto occuparsi della modifica del testo unico dovrebbe adesso, dopo aver fallito nel suo mandato, preparare uno schema per una nuova legge sulla caccia che tenga conto del fatto, qualitativamente nuovo, costituito dalle Regioni.

Mi pare — ripeto — una risposta piuttosto vaga e comunque inaccettabile data la composizione della Commissione in questione. Penso comunque che il Ministro dell'agricoltura e il Governo non si opporranno, anzi solleciteranno, l'eventuale iniziativa che il Senato dovrebbe adottare, iniziando la discussione di disegni di legge di iniziativa parlamentare, quale, per l'appunto, il disegno di legge n. 1323, sottoscritto da oltre 80 senatori, sull'esercizio della caccia e la difesa della natura.

T O R T O R A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo non si può opporre alle iniziative legislative; semmai dovrebbe essere il Senato stesso.

F E R M A R I E L L O . Questa affermazione del senatore Tortora mi consente di dire che se lo sforzo del Senato si intrecerà con le eventuali iniziative governative, come è già avvenuto con lo Statuto dei lavoratori, potremmo arrivare a uno sbocco positivo; viceversa il sospetto che non se ne voglia far nulla prenderebbe consistenza.

Noi più volte abbiamo ricordato i punti fondamentali di una diversa politica venatoria. A nostro modo di vedere essi sono: il superamento dell'antidemocratico istituto riservistico, allo scopo di poter disporre di tutto il territorio per programmare, a livello regionale, l'attività venatoria e gli interventi in difesa della natura; un diverso intervento finanziario dello Stato, in considerazione del carattere sociale dell'attività venatoria, che consenta, tra l'altro, oltre che l'organizzazione di un efficiente servizio di vigilanza, un massiccio ripopolamento delle nostre campagne che, liquidando approssimazioni e sprechi, sia fondato su gestioni economicamente sane e su seri postulati scientifici e, riorganizzando liberamente tutto il territorio disponibile, si serva di zone di ripopolamento e cattura, di oasi di sosta e di rifugio per la selvaggina migratoria e di parchi naturali; la partecipazione democratica e unitaria dei cacciatori alla politica di difesa della caccia e della natura, in primo luogo attraverso le loro libere associazioni che nell'esperienza e nella lotta sono chiamate a costruire un processo unitario che giunga fino alla organizzazione di una confederazione che coordini i loro sforzi e le loro iniziative.

Al riguardo, qual è il pensiero del Governo? Per lo meno, indescrivibilmente confuso. Il ministro Natali ad esempio, rispondendo recentemente ad un'interrogazione ha mostrato di attardarsi ancora sulle frasi fatte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste... (*Interruzione del Sottosegretario di Stato Tortora*). Senatore Tortora, lei legge le veline dei suoi uffici, notoriamente incapaci di un discorso nuovo. Così il ministro Natali, che ancora considera, insieme a un pugno di dirigenti nazionali, le riserve di qualche associazione di cacciatori garanzia di continuità dello sport venatorio e attribuisce ad esse « una funzione determinante in materia di ripopolamento ». È il colmo! Si parla una lingua morta (viva solo tra i riservisti e nei corridoi del Ministero dell'agricoltura e delle

foreste) e per giunta non si sa quello che si dice!

D'ANDREA. Bisogna abolire la caccia perchè non c'è più cacciagione.

FERMARIELLO. Ma la cacciagione, caro collega, è fatta di selvaggina migratoria e selvaggina stanziale. La stanziale (starne, lepri, fagiani) oggi si riproduce artificialmente. Si tratta di regolare la caccia alla migratoria. Quindi il problema che lei pone, caro collega, non esiste se non nella fantascienza. Quando si trattano argomenti di questa natura si fa dell'approssimazione come è accaduto a lei con questa cortese interruzione.

Per il ministro Natali — dicevo — che parla con la stessa superficialità, le riserve assolverebbero a fini pubblici, e la casta di privilegiati o speculatori che sono i riservisti sarebbero i difensori della natura! Siamo al grottesco! Ma, dato e non concesso, perchè allora non si comincia con il vietare nelle riserve la caccia alla selvaggina migratoria? L'onorevole Tortora ha più volte detto che la risposta ai problemi della caccia deve essere globale. Bene. Ma dal momento che si violano le leggi in tanti modi e spesso si interviene su singole questioni, perchè non lo si fa per salvaguardare la selvaggina migratoria? Perchè il collega D'Andrea che dice di voler proteggere gli uccelli, non presenta un disegno di legge per impedire che intanto si ammazzino migliaia di capi di selvaggina migratoria nelle riserve?

D'ANDREA. È stato fatto.

FERMARIELLO. Non è esatto. Ma perchè, illustre collega, anche lei, come tutti, quando si parla di caccia, invece di prendere posizione concretamente e decisamente, assume un tono generico e vago? E che cosa aspetta anche il Governo a presentare una sua proposta di legge come noi abbiamo presentato la nostra? O quanto meno, di quale permesso ha bisogno e di chi, per rispondere alla nostra interrogazione n. 1776 che, per l'appunto, pone tale questione? Così pure talune associazioni e qualche comitato che si scagliano a sproposito contro i cacciatori, quando la smetteranno di essere « neutrali » schierandosi finalmente, come in questo caso, contro i riservisti e in difesa della natura? Si esca dagli equivoci e dalle fumosità, si analizzino i problemi, si facciano proposte concrete come le facciamo noi e non chiacchiere, se si vuole avere un minimo di credibilità! La confusione è invece totale e forse lo è a bella posta.

I due problemi posti con le nostre interrogazioni nn. 979 e 1049, alle quali il senatore Tortora ha risposto, sono illuminanti. L'interogazione n. 979 riguarda le cacce controllate. L'onorevole Tortora al riguardo ha detto che esse si svolgono sulla base di un regolamento redatto d'intesa con le organizzazioni venatorie fin oggi riconosciute dai soliti bonzi che da venti anni — dettando legge in materia — hanno distrutto la caccia. Qui, senatore Tortora, non si è trattato di una decisione basata sui presupposti scientifici della caccia a specie che, partendo dalla verifica del patrimonio faunistico e dalla necessità della sua difesa e del suo incremento, chiami i cacciatori ad assolvere, con assoluta decisione, al loro ruolo di difensori strenui della natura e dei suoi equilibri. No, niente di tutto questo. Solo la messa in moto di meccanismi incredibili e fantasiose diavolerie! Ora infatti per andare a caccia occorrono — come è noto — decine di tesserini e ricevute di conti correnti, libretti di vario colore per segnare (perdonatemi la battuta) il numero dei capi abbattuti. Il porto d'armi, il cane e la doppietta non bastano più! Ci vogliono segretari, ragionieri e topografi per individuare i territori di caccia e per districarsi tra la selva di paline delle riserve e avvocati per dirimere le continue liti che si accendono nella pace dei boschi.

E neppure tutta qui sta l'intollerabilità della situazione. Sta inoltre nel fatto che illegalmente (come pare ammetta lo stesso senatore Tortora) si appioppa un nuovo balzello ai cacciatori, creando una nuova disparità tra di essi. Per cui vi è chi lo paga pur senza contropartita (perchè si tratta solo di una truffa bella e buona che nulla ha a che fare nè con la difesa delle stirpi nè con la possibilità di incontro con la selvaggina) e

in questo caso entra a far parte di una sorta di riserva di serie B, e chi non può o non vuole pagare ed è respinto a cacciare nell'orto di casa.

Questa è la situazione reale. Quando lei, senatore Tortora, ha posto l'accento sull'esigenza di mettere mano finalmente a questa materia così aggrovigliata, ha detto una cosa santa. Deve però riconoscere che è più che legittimo il sospetto che queste buffonate (mi si perdoni l'espressione) e queste angherie che si pretende di ammantare di dignità in realtà sono volute, perchè respingendo una concezione moderna della caccia che, collocata nella realtà sociale del nostro tempo e del nostro Paese, assicuri la difesa degli equilibri psico-fisici dei lavoratori e l'esaltazione tenace del nostro patrimonio naturale così orribilmente violato dagli speculatori di ogni risma nei confronti dei quali questo Governo è assolutamente impotente, si vuole confermare un indirizzo che, se non verrà mutato, diverrà fatale non solo per i cacciatori ma per tutti i cittadini.

Sulla questione della caccia controllata la risposta del Governo è stata dunque assolutamente deludente.

L'altro problema, posto dalla interrogazione n. 1049, riguarda la fusione, con altre cinque, della riserva Boscotondo-San Mariano, in provincia di Firenze.

Qui, non tanto desidero entrare nel merito di una questione, in altra sede illustrata con argomentazioni chiare e solide, convalidate peraltro da un parere del Consiglio di Stato, che in questo caso il Ministero della agricoltura si è ben guardato dall'accogliere, perchè la fusione di riserve, cui ho fatto cenno, assume un valore emblematico.

Sta cioè a dimostrare — in questo come in cento altri casi — che il Ministero dell'agricoltura non solo non osa intervenire mai contro alcuna riserva, anche la più inconcepibile e inaccettabile dal punto di vista legale e funzionale, ma interviene — ecco il punto — sempre contro tutte le decisioni dei Comitati della caccia, quando queste vanno contro i riservisti. Mai gli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono intervenuti di fronte alle innumerevoli e incredibili violazioni della legge che sollevano la collera dei cacciatori. Nè quando si tratti di riserve inadempienti — e sono la stragrande maggioranza — nè quando si concedono a riserva superfici che superano il quinto del territorio provinciale, o quando si cancellano i corridoi tra le riserve, trasformandoli magari in fondi chiusi, o quando si concedono, in base all'articolo 93 del testo unico contributi a riservisti spesso stornati per speculazioni immobiliari. È questo un atteggiamento intollerabile in linea di principio e in linea di fatto, perchè viola la sostanza dei poteri autonomi accordati ai Comitati della caccia e conferma la più vergognosa e supina subalternanza agli interessi di privilegiati e di speculatori che sono per l'appunto i concessionari di riserve.

Nel merito della questione non desidero assolutamente entrare perchè sarei costretto a mettere in evidenza tutto il cumulo di menzogne contenuto nella velina passata al senatore Tortora. Quando, difatti, si dice che nella riserva di Boscotondo, si è giunti alla fusione di cui stiamo parlando per salvare i cinghiali che invece vengono sistematicamente ammazzati a tanto al pezzo, si è ormai alla falsificazione elevata a sistema.

Questa, illustre senatore Tortora e cari colleghi, è la situazione seppure affrontata per sommi capi e per temi limitati. Che fare allora? Giacchè il Governo, non ha avanzato proposte, tocca a noi farne. In primo luogo occorre adottare un'iniziativa che in breve tempo consenta di affossare — questa è la parola — il testo unico sulla caccia e di affidare tutti i poteri alle Regioni affinchè queste assolvano ai loro compiti legislativi e al loro ruolo organizzativo. Qual è questa iniziativa? Il Governo ci ha detto, attraverso il senatore Tortora, che spetta alla Commissione di cui prima si è parlato, studiare il problema.

P R E S I D E N T E . Senatore Fermariello, la invito a concludere.

F E R M A R I E L L O . Ho dovuto parlare su tre interrogazioni, illustre Presidente. Ma se il Governo è stato vago, sono stati assai concreti quegli 81 senatori che hanno presentato il richiamato disegno di legge

n. 1323 che offre una risposta, opinabile quanto si vuole, ma meditata e organica, ai problemi che stiamo discutendo. Che si aspetta allora, quale beneplacito, per iniziarne, come sembra suggerire il senatore Tortora, l'esame in Commissione agricoltura affinchè una prima riflessione del Senato possa confrontarsi con quella del Ministero dell'agricoltura? Oppure con i continui rinvii si tenta in realtà di portare l'ultimo aiuto ai riservisti col mantenere in vigore una legge-mostro qual è il testo unico, attraverso cui imporre briglie e staffe alle Regioni che sono invece le nuove, vere, interlocutrici dei cacciatori?

In secondo luogo che si aspetta, il permesso di chi, per discutere e approvare una legge sui parchi naturali che consenta anche per questa via, la difesa della salute dei cittadini oltre che del nostro patrimonio faunistico e floristico? O anche qui si vuole rimanere nel vago senza individuare i nemici reali della natura per tema di dover intervenire? A tale riguardo, per quello che ci riguarda, noi annunciamo la presentazione di un disegno di legge che affideremo all'attenzione dei colleghi e all'azione dei lavoratori e dai cittadini.

In terzo luogo, attendiamo iniziative concrete del Governo sui diversi problemi della politica venatoria nonchè atti e comportamenti nuovi, che sapremo apprezzare e anche sostenere, i quali dimostrino che si vuole veramente iniziare a mutare qualcosa in un orientamento conservatore e cieco, che si vuole uscire dalla confusione e portare in questo campo un ordine nuovo. Non vi è dubbio che il banco di prova di questa nuova volontà debba essere il riconoscimento dell'Arcicaccia, da decidere senza indugi.

Queste alcune delle esigenze più scottanti del mondo venatorio che noi affidiamo alla responsabilità del Governo e — mi si consenta — soprattutto alla lotta unitaria dei cacciatori e delle loro libere organizzazioni.

D E L P A C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. Ricordo agli onorevoli interroganti che non siamo in tema di discussione del bilancio del Ministero dell'agricoltura ma stiamo svolgendo delle interrogazioni.

* D E L P A C E . Parlerò molto brevemente, signor Presidente. Non so come l'onorevole Sottosegretario potesse pensare di dare soddisfazione alle nostre richieste con la sua risposta, che è stata veramente negativa a parer mio. Intanto per l'interrogazione numero 995 è facile, senatore Tortora, rispondere dopo oltre un anno che si è fatto ricorso al Consiglio di Stato. Però siamo arrivati in ritardo perchè i termini erano scaduti; il che vuol dire che gli stessi funzionari del Ministero non hanno seguìto con particolare attenzione ciò che avviene in Italia in materia di caccia. Ma la nostra obiezione — e l'obiezione è contenuta nell'interrogazione — non era tanto quella di dover far ritornare indietro la regione Friuli-Venezia Giulia sulle questioni dell'uccellagione ma era quella di non creare disparità nel nostro Paese, di creare ossia uno stesso regime di caccia in tutto il territorio nazionale. I fatti sono questi: nell'annata venatoria 1969-70, nel Friuli-Venezia Giulia, si è catturato con le reti e si sono venduti tutti gli uccelli catturati (*interruzione del sottosegretario Tortora*) a prezzi iperbolici. Alcuni cacciatori sono arrivati a pagare un tordo 70-80 mila lire e in alcune fiere come quella di Terranova, famosa per gli uccelli da richiamo, è stato pagato un tordo 140 mila lire.

Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in Italia o si arriva alla riapertura dell'uccellagione al solo scopo di catturare uccelli vivi da richiamo oppure occorre fare una modifica generale del testo unico delle leggi sulla caccia e impedire la caccia con richiami vivi. Infatti o si autorizza il bracconaggio (e noi l'abbiamo ripetuto tante volte) o si autorizza l'uccellagione.

Ebbene il Governo — e il sottosegretario Tortora si è guardato bene dal rispondere in questo senso — deve riconoscere che anche quando siamo arrivati a porre tutti nelle stesse condizioni, cioè quando i due rami del Parlamento hanno approvato la riapertura dell'uccellagione in tutto il territorio nazionale, il Ministero si è reso inadempiente. Doveva emettere un regolamento e nominare

una commissione: il regolamento non è stato emanato e la commissione non è stata nominata. Cosicchè le questure hanno riscosso in seguito alla concessione di licenze di caccia per l'uccellagione ma l'uccellagione non ha potuto essere riaperta. È dovuto soltanto al coraggio di numerosi comitati per la caccia se l'uccellagione si è riaperta con le limitazioni che la legge prescriveva.

Che cosa aspetta il Governo? Si dice: ci sono state pressioni, ci sono state prese di posizione contro l'uccellagione. Questo è l'unico punto sul quale mi trovo d'accordo con il senatore Tortora: quando si parla contro l'uccellagione si dimenticano gli stermini di uccelli che avvengono nel nostro Paese con i diserbanti, con gli anticrittogamici e che nei Paesi del Nord avvengono addirittura con il prelievo delle uova di tutti i palmipedi, per cui le riproduzioni si verificano in modo estremamente limitato.

È chiaro quindi che la caccia va vista in modo diverso e che non sono valide le affermazioni che ha fatto il senatore Darè.

Io mi dichiaro dunque completamente insoddisfatto della risposta che è stata data a questa interrogazione. Per quanto riguarda l'interrogazione relativa alla caccia controllata, debbo dire che l'articolo 12-*bis* del testo unico delle leggi sulla caccia dice: « Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere ». L'articolo parla di selvaggina stanziale protetta da abbattere, non di selvaggina migratoria. Il regolamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dice che si possono applicare 10 mila lire di supertassa, diciamo, per partecipare alla caccia nelle zone di caccia controllata e una tassa pari ad un terzo, cioè 3.333 lire, per andare a caccia di selvaggina migratoria. Questo vuol dire violare la legge, e un regolamento o una circolare non possono violare la legge. Quindi il Ministero dell'agricoltura, nell'emanare il regolamento sulla caccia controllata, ha apertamente violato la legge. E se l'ha fatto consultando le organizzazioni venatorie esistenti a me non importa nulla: il fatto di fondo è che la legge stabilisce quanto ho detto prima, mentre il regolamento è stilato in modo diverso. Se il regolamento è stato redatto da più persone ci sarà stato, semmai, concorso nella violazione della legge, violazione che, comunque, vi è stata.

Ma queste violazioni avvengono continuamente. Senatore Tortora, io ho avuto l'onore di presiedere un comitato per la caccia fino alle ultime elezioni; ebbene questo comitato fino al 1968, cioè fino all'entrata in vigore del nuovo testo unico, aveva dato in due anni otto pareri contrari a riserve di caccia; di questi soltanto uno è stato accolto dal Ministero dell'agricoltura. Nel successivo periodo, ossia dopo il decentramento che ha attribuito maggiori poteri ai comitati caccia, il comitato caccia di Arezzo ha dato sei pareri contrari in due anni. Questi sei pareri contrari sono stati tutti respinti dal Ministero dell'agricoltura.

Si noti bene, senatore Tortora, che del comitato caccia di Arezzo, come di tutti i comitati caccia d'Italia, fanno parte due funzionari di alto grado del Ministero dell'agricoltura e foreste: l'ispettore provinciale dell'agricoltura e l'ispettore dipartimentale delle foreste; il secondo col grado di colonnello, il primo al massimo grado della carriera dell'amministrazione provinciale. Ebbene questi due funzionari esprimono parere contrario e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste da Roma, senza sapere cosa c'è in quelle riserve, respinge questi pareri. E questo cos'è se non difesa cocciuta e testarda del diritto di proprietà, del privilegio?

E poi accade che in una di queste riserve vengono allevati, con i contributi del Ministero dell'agricoltura, erogati in base all'articolo 93 del testo unico delle leggi sulla caccia, dei fagiani che vengono poi abbattuti dai cacciatori a cinque mila lire al capo. Sarà successo anche a voi! In quella riserva si abbattono tremilacinquecento, quattromila o cinquemila fagiani e il proprietario incassa 20, 25 o 30 milioni l'anno soltanto da questo allevamento di fagiani. A questo siamo ridotti! E le riserve in cui accade questo — in Toscana, nel Lazio e in altre regioni — sono decine e decine; e alcune intendenze di finanza, senatore Tortora, come quella di Firenze hanno contestato ai concessionari del-

le riserve e ai proprietari il pagamento dell'IGE evasa perchè non hanno fatto le ricevute regolari per l'abbattimento di questi fagiani. Questa è la realtà! Altro che le risposte che sono state date questa sera! Ecco perchè bisogna cambiare! Ecco perchè bisogna rendersi conto che qualcosa è cambiato nel nostro Paese, perchè oggi esistono le regioni e bisogna arrivare a decentrare effettivamente i poteri in ordine alla caccia: bisogna toglierli di mano a chi permette questo andazzo che mortifica veramente la democrazia nel nostro Paese. Ecco perchè, senatore Tortora, torno a ripeterlo, noi non possiamo che essere completamente in disaccordo con quelle che sono state le sue risposte. E speriamo che almeno l'impegno da lei preso di discutere per il futuro nuove proposte di legge per decentrare e dare maggiori poteri alle regioni in questa materia sia finalmente realizzato per superare una situazione che ha fatto della caccia in Italia veramente un altro mezzo di sfruttamento dei cacciatori.

C U C C U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C U C C U . Onorevole Sottosegretario, io potrei dirmi soddisfatto della sua risposta che si è posta in termini globali, che ha inteso cioè indicare e proporre una soluzione globale del problema della caccia, se questa sua risposta fosse stata più esplicita rispetto alla nostra interrogazione, se non fosse rimasta all'enunciazione di principio, astratta e per giunta generica. Per quanto non ci voglia molto a capire le ragioni di questa genericità; ed io credo di capirle.

La nostra interrogazione si occupa infatti, con immediata evidenza, di soluzioni generali e globali, riferibili ai molti aspetti economici e sociali che l'attività della caccia ha messo in rilievo agli occhi dell'opinione pubblica e con sempre maggiore forza sottopone all'attenzione degli organi legislativi del nostro Paese. La nostra attenzione si rivolge, ad esempio, ai danni gravi e crescenti che certa pratica venatoria produce in misura sempre più allarmante. Sono danni creati da una pratica venatoria regolata da testi regolamentari largamente superati, che lasciano eccessivo spazio ad orientamenti personali ed a decisioni discrezionali degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e lasciano ancora più largo spazio a privilegi privatistici, alle riserve private, che formano un intreccio molto stretto e continuo con la discrezionalità degli organi esecutivi di cui parlavo prima. Il che vuol dire, per andare al sodo, che da dietro un tavolo di ispettore provinciale della agricoltura si esercita oggi, in tema di caccia, un potere reale e personale, che si contratta ogni giorno con i poteri di certa classe economica e politica del nostro Paese, centrale e periferica. Da questo intreccio sconfinato di intese locali nasce una concezione della caccia a dir poco preistorica: come a dire libertà di uccidere quanto più e qualunque selvaggina sia possibile. Si ha un bel dire che nelle riserve si mettono in opera tutti gli artifici più moderni ed organizzati e controllati di ripopolamento; in realtà nelle riserve si esercita la libertà di uccidere la maggiore quantità possibile di selvaggina nelle condizioni di maggiore comodità e con l'uso dei mezzi distruttivi più efficienti.

In Sardegna si contano riserve per 800 mila ettari, un quarto del territorio regionale: ed è per questo che cinghiali e muflon vanno scomparendo, che i daini si contano sulle dita di una mano, che la pernice vi passa sempre di meno, che l'aquila reale non si vede più. Orbene, questa selvaggina si vende e si compra, come merce pregiata e ricercata, che diventa sempre più ricercata appunto perchè sempre meno facilmente reperibile. Ed anche perciò l'opera di distruzione si fa sempre più accanita.

Da questo fatto commerciale nasce una catena di conseguenze proprie della logica commerciale e tutte portano, come finora è accaduto, ad una progressiva rarefazione del nostro patrimonio faunistico, di tutte le regioni del nostro Paese, sia di quello stanziale, sia di quello migratorio: e questa perdita, ovviamente, è più grave perchè il volatile « di passo » non si può allevare e per ricostituire l'ambiente di richiamo ci vogliono decenni.

Insomma non siamo più nell'età della pietra quando caccia e pesca erano mezzi essenziali di sopravvivenza per l'uomo. Oggi non si può concepire la cacciagione come merce abituale, liberamente o clandestinamente venduta sul mercato alimentare. È una questione di misura, un problema che reca in sè un connotato di civiltà.

Altra conseguenza, certo più grave sotto ogni aspetto, sta nella profonda alterazione della natura. Lei, onorevole Sottosegretario, ha ragione quando dice che le cause di dissesto della struttura ecologica ed anche fisica del territorio nazionale sono diverse, e non solo nell'attività venatoria sregolata. D'accordo, ma gli uccelli selvatici e gli altri animali da caccia rappresentano una componente necessaria nell'equilibro fisico ed ambientale della natura, per l'azione che essi svolgono — nociva da parte di alcuni, ma benefica, insostituibile, da parte di altri — in tutte le fasi germinative e di crescita dei prodotti del suolo, spontanei e coltivati. Nel processo distruttivo al quale assistiamo non c'entra, ovviamente, soltanto la pratica venatoria irresponsabile; sono d'accordo con lei, onorevole Sottosegretario. Si tratta di un processo che ha molte cause e viene da molte origini e direzioni. Dipende da alcune concimazioni avventate, da molti trattamenti antiparassitari velenosi, dall'inquinamento dei corsi d'acqua: ma tutto ciò uccide uccelli ed anche animali selvatici che sono utili in vario modo e molto anche in funzione antiparassitaria, sia alla protezione delle germinazioni vegetali come alla difesa della loro crescita. Cosicchè è giusto riconoscere che siamo di fronte ad una vicendevole azione distruttiva in questo campo immenso e delicato della difesa del suolo e della natura. Ma è proprio questo fatto che deve ormai richiamare l'attenzione più profonda del Ministero dell'agricoltura e di tutto il Governo, proprio perchè è in gioco la salvaguardia della struttura fisica del territorio nazionale, delle sue bellezze naturali, dei suoi tesori d'arte, dei paesaggi e della gente che ci vive. Faccio un richiamo solo fuggevole, a questo proposito, al macello organizzato della cacciagione che nasce, cresce, stanzia o passa nelle zone palustri, nelle lagune. Lo ricordava poco fa anche il collega Del Pace: qui, in queste delicate riserve naturali, si fanno delle battute, organizzate dai presidenti dei consorzi di bonifica, d'accordo con gli Ispettorati provinciali della agricoltura, nel corso delle quali si uccidono gloriosamente in un solo giorno, 7-10 o anche 12 mila folaghe o altri volatili di stagione.

Ed è un danno non meno grave quello che dall'attuale sistema legislativo e regolamentare della caccia risentono proprio i cacciatori, i due milioni di cacciatori — sto alla cifra che cita l'onorevole Sottosegretario — operanti nel nostro Paese. La caccia, cioè, è diventata uno sport di massa, non è più uno svago di *élite*: questo è un fatto che bisogna ormai riconoscere ed affermare con molta energia. Come sport di massa l'esercizio della caccia è quindi un fatto sociale, oltre che economico, diffuso in tutto il territorio nazionale e in tutti gli strati sociali. Basti pensare soltanto all'industria dell'armeria, che a Brescia mantiene 7 mila posti di lavoro permanente. Praticamente è ormai quasi impossibile il libero esercizio venatorio per questi due milioni di cittadini. E così anche l'esercizio della caccia diventa occasione e materia di sottogoverno.

Tralascio tutti gli aspetti di carattere particolare perchè i colleghi comunisti che mi hanno preceduto li hanno trattati assai bene, ed io concordo con loro. Cosa proponiamo noi? Proponiamo proprio una soluzione globale. Perciò ci sentiamo in certo modo lusingati, se non soddisfatti, dalle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario. Chiediamo cioè espressamente una soluzione globale, una legge quadro nazionale sulla caccia, dove trovino posto adeguato e ben definito le regolamentazioni regionali, una legge che deleghi, sì, alle regioni ma che dia limiti certi, anche a questo potere che le regioni ricevono.

Proponiamo che al più presto venga discusso ed approvato il disegno di legge numero 1323, presentato da diversi Gruppi nell'agosto scorso e nel quale mi pare siano contenute proposte organiche, soluzioni organiche di tutti gli aspetti globali cui giustamente tiene il senatore Tortora.

Condivido veramente, onorevole Sottosegretario, questa globalità d'impostazione del problema. Mi auguro tuttavia che alle dichiarazioni del Governo, fatte ora da lei, seguano atti legislativi ed operativi conseguenti. Farla finita, insomma, in misura globale, totale ed organica, con i privilegi delle riserve di caccia e di cattura; dare corso ad una nuova legislazione fondata sull'iniziativa di organizzazione e di controllo delle Regioni, sull'iniziativa regionale, a sua volta delegata anche a livello degli enti locali, con la partecipazione della categoria direttamente interessata, cioè dei cacciatori, alle decisioni di disciplina locale, sul controllo ravvicinato e costante delle popolazioni, che alla difesa ed al mantenimento dei loro beni naturali sono radicalmente interessate.

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

M A S C I A L E , *Segretario*:

BENEDETTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza che all'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Torino non sono stati messi a disposizione i fondi necessari per il proseguimento dei lavori di disalveo e di manutenzione delle opere idrauliche e idraulico-forestali affidate alla responsabilità dell'Ispettorato stesso nel bacino della Dora Riparia.

Pertanto l'interrogante:

considerando che i torrenti affluenti della Dora Riparia — e segnatamente il Moletta e il Prebec — rivestono un elevato grado di pericolosità e in caso di piena minacciano direttamente la sicurezza di alcuni comuni tra cui Bussoleno e Chianocco, dove oltre ai centri abitati sono interessati: la linea delle Ferrovie dello Stato Torino-Modane-Parigi, la strada statale del Moncenisio, nonchè fabbriche, esercizi commerciali e artigianali e aziende agricole;

ricordando che negli scorsi anni ripetuti fenomeni alluvionali — tra cui quello disastroso del 1957 — provocarono danni gravissimi agli abitati, alle Ferrovie dello Stato, all'ANAS e agli impianti industriali;

rilevando che l'Amministrazione forestale ha compiuto lodevoli sforzi, pur nella costante limitatezza dei finanziamenti posti a disposizione, eseguendo opere di imbrigliamento e di sistemazione nella parte montana dei bacini del Moletta, del Prebec ed altri; sforzi che — perdurando l'attuale interruzione dei finanziamenti — sarebbero destinati ad essere compromessi per il mancato compimento delle opere progettate e per l'arresto dell'indispensabile manutenzione delle opere già eseguite,

chiede ai Ministri interrogati di voler assicurare la sollecita messa a disposizione dei fondi necessari per gli scopi sopra accennati. (int. or. - 1851)

CUCCU, MASCIALE, NALDINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere gli orientamenti del Governo a riparo urgente dei danni gravi, crescenti e di vario ordine, causati da una pratica venatoria sempre più diffusa, non regolata da norme di rispondente attualità nè da controlli adeguati, e divenuta ormai, obiettivamente, uno dei molti mezzi di distruzione del patrimonio faunistico del nostro Paese, sia per scopi di lucro largamente ammessi, sia per la scandalosa privatizzazione dell'arbitrio distruttivo attraverso il privilegio riservistico su innumerevoli ed estese superfici del territorio nazionale. (int. or. - 1852) (*Svolta nel corso della seduta*).

FERRI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a lui noto:

che nel gennaio 1964 un impiegato del Corpo forestale dello Stato in servizio presso l'Ispettorato forestale di Chieti, Palazzoli Mario, fece presente al direttore generale dell'economia montana delle foreste irregolarità amministrative che venivano commes-

se dall'allora capo dell'Ispettorato forestale di Chieti e da altri funzionari dello stesso Ispettorato;

che lo stesso Palazzoli segnalò ripetutamente alla stessa Direzione generale tali fatti divenendo oggetto di intimidazioni e rappresaglie;

che nel giro di qualche anno numerose inchieste amministrative si svolsero a Chieti senza nessun esito;

che con nota n. 846 del 13 aprile 1965 il direttore generale diffidò il Palazzoli dal persistere nelle segnalazioni definendo la sua interpretazione dei fatti « infondata ed esagerata », con minaccia di un provvedimento disciplinare non escluso quello di un trasferimento ad altra sede di servizio, cosa che nella realtà avvenne con il trasferimento del Palazzoli a Grosseto;

che nel marzo 1966 il Palazzoli per ottenere giustizia fu costretto a rivolgersi alla Presidenza della Repubblica;

che nel settembre 1966 a seguito di una nuova inchiesta del Ministero si cercò di insabbiare quanto oggetto di denuncia mercè l'intervento di influenti uomini politici locali;

che, interessata la Magistratura (non dal Ministero), dopo tre anni l'istruttoria si concludeva il 4 agosto 1969 con il rinvio a giudizio del capo dell'Ispettorato e di altri quindici funzionari imputati di peculato ed altro;

che nel dibattito processuale celebrato a Chieti dal 26 giugno 1970 all'11 luglio 1970 gli imputati sono stati condannati con pene varianti fino ad un massimo di quattro anni e quattro mesi.

Si chiede se, conosciuto l'esito del dibattimento processuale, il Ministro interrogato non intenda promuovere provvedimenti disciplinari nei confronti del direttore generale che a suo tempo ebbe a definire i fatti esagerati ed infondati e nei confronti dei funzionari incaricati delle diverse ispezioni, sul cui esito la Magistratura ha espresso un ben severo giudizio, e se infine non ritenga di restituire giustizia al dipendente Palazzoli ingiustamente colpito solo per essere stato ligio al proprio dovere. (int. or. - 1853)

FERRI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno ed urgente esaminare — una volta tanto ed in modo definitivo — il problema dei terreni demaniali coprenti una superficie di circa 1.300 ettari della pianura tra Grosseto e Marina, attualmente affidati al CAIM (Consorzio agricolo industriale maremmano).

Ciò in relazione al fatto che il Consorzio è svuotato di qualsiasi funzione e si è trasformato in strumento di speculazione attraverso il subaffitto dei terreni a privati od a cooperative che, salvo uno o due casi, non hanno più una vera e propria base sociale.

Tuttavia, codesto Ministero continua ad ignorare il vero problema e l'esperienza derivata dalla riforma agraria affidando ancora oggi detti terreni al CAIM, con convenzioni non più annuali come prima.

Ne deriva così che il CAIM, che corrisponde al demanio un canone annuo di circa 11 mila lire per ettaro, cede detti terreni alle cooperative associate per un canone di circa 22-23 mila lire ad ettaro, le quali a loro volta ricedono gli stessi terreni ad un imprenditore privato per canoni che superano le 50 mila lire ad ettaro.

Una volta accertati i fatti come sopra esposti, tenuto conto che in Maremma esistono molte zone, soprattutto collinari e montane, in cui le necessità di ridimensionamento dei poderi sono particolarmente sentite e sono state sino ad ora ostacolate dalla mancanza di superfici disponibili e ad alto reddito, come quelle in contesto, si chiede se non sia opportuno ed urgente promuovere un'azione decisa per il passaggio dei terreni stessi alla disponibilità dell'Ente Maremma — Ente di sviluppo per la Toscana ed il Lazio — per il conseguente insediamento a conduzione diretta, in base ai criteri applicati per altri terreni del demanio ed alle norme della legge stralcio di riforma agraria, con preferenza ai soci delle stesse cooperative di lavoratori manuali della terra. (int. or. - 1854)

ABENANTE, PAPA, CATALANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, nell'emanare le disposizioni per l'applicazione

della legge riguardante « Modifiche e integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249 », con riferimento alla sistemazione, in base all'articolo 25, di tutti coloro che prestavano servizio al 31 luglio « comunque assunti o denominati », non intende specificare che nella valutazione del titolo di studio siano riconosciuti una serie di titoli equivalenti a quelli che il regolamento organico del Ministero delle finanze richiede per la partecipazione a determinati concorsi.

In particolare gli interroganti sottolineano la necessità di eliminare l'assurda situazione che vede il Ministero delle finanze, a differenza di altre Amministrazioni, per l'inquadramento nel ruolo organico di gruppo B, valutare soltanto i titoli di diploma di ragioneria, maturità classica e scientifica, determinando così una palese ingiustizia verso quei dipendenti che di fatto hanno mansioni idonee all'inquadramento e altro diploma di istruzione media superiore, in considerazione anche del fatto che oggi, con la liberalizzazione degli accessi all'università e con la imminente riforma della scuola media superiore, si tende a superare la vecchia classificazione dei titoli di studio. (int. or. - 1855)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

LI VIGNI. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Premesso che è in corso il censimento decennale dell'agricoltura cui seguiranno nel prossimo anno quelli dell'industria e del commercio, si chiede se non si ritenga opportuno intervenire per annullare le vigenti disposizioni che vieterebbero ai comuni di trattenere copia integrale dei dati raccolti, riservandone il possesso esclusivamente all'Istituto centrale di statistica.

Se è comprensibile e giustificato, ai fini di una più esatta denuncia, che venga mantenuto in tal caso il segreto d'ufficio per quanto riguarda i riferimenti personali e individuali, altrettanto non sembra per i dati complessivi del comune, che potrebbero essere proficuamente utilizzati, in sede comunale, provinciale e regionale, come elementi base per studi che siano volti a determinare eventuali aggiornamenti di indirizzo.

D'altra parte, i comuni affrontano anche essi notevoli spese per tali rilevazioni statistiche e non si capisce perchè debbano essere privati, insieme agli altri Enti locali, di quegli elementi che sono indispensabili per impostare una programmazione che parta da basi concrete ed accertate. Quanto sopra a maggior ragione, dal momento che il principio programmatorio, almeno in teoria, è unanimemente accettato e considerato che tale principio può essere utilmente realizzato soltanto attraverso un ampio ricorso alle istanze elettive locali e alle associazioni rappresentative di base. (int. scr. - 4095)

LI VIGNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Si premette che il Consorzio intercomunale acquedotto di Copparo (Ferrara), il cui territorio è compreso fra le aree depresse, ha chiesto e ottenuto, sulla base della legge n. 614, il finanziamento per il potenziamento dell'acquedotto. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 giugno 1968 in sede di approvazione di programmi esecutivi di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614, autorizzava infatti la spesa di lire 395.000.000.

Il progetto elaborato dal Consorzio è stato però respinto dal Provveditorato alle opere pubbliche perchè l'ampliamento non è previsto dal piano nazionale degli acquedotti.

Si chiede pertanto al Ministro interrogato di intervenire perchè si soprassieda all'ancoraggio di detta opera al piano nazionale degli acquedotti, tenendo conto del fatto che il potenziamento del predetto acquedotto è stato finanziato con la legge speciale per la creazione di infrastrutture nella zona particolarmente depressa.

In particolare si deve valutare quanto segue:

1) all'epoca della stesura del piano, non si è tenuto conto delle agevolazioni e dei benefici portati dalla legge 22 luglio 1966, n. 614, anche alle zone depresse del Centro-Nord, per il loro inserimento nell'attività produttiva ed economica del Paese;

2) per effetto delle leggi speciali, la incentivazione industriale potrebbe verificarsi anche nel comprensorio di detto Consorzio, se vi fossero le garanzie delle necessarie infrastrutture, per risollevare così l'economia preoccupante della provincia di Ferrara;

3) il potenziamento dell'acquedotto nei comuni consorziati andrebbe a risolvere la grave crisi idrica che da anni si verifica a causa del maggior consumo delle industrie locali in espansione;

4) la disponibilità d'acqua da utilizzare è ampiamente garantita, essendo l'opera di presa di Ro sull'argine del Po;

5) il notevole ritardo nell'esecuzione dell'opera pregiudica la realizzazione del progetto per sopperire alle necessità contingenti, il quale è già stato ridimensionato per gli intervenuti aumenti dei costi rispetto alle originarie esigenze di potenziamento dell'impianto.

Poichè è vivo il malcontento esistente fra le popolazioni interessate, si sottolinea la necessità dell'urgenza nell'intervenire. (int. scr. - 4096)

BENEDETTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (compartimento di Torino) ha provveduto a compiere i necessari lavori di sistemazione e di manutenzione dell'attraversamento del torrente Moletta, che scorre sotto la sede della stazione delle Ferrovie dello Stato di Bussoleno (linea Torino-Modane-Parigi), al fine di evitare accumuli di detriti e di rifiuti in una pericolosa strozzatura della parte terminale di un corso d'acqua a carattere torrentizio la cui portata, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, può arrecare danni gravi agli impianti dell'importante nodo ferroviario di importanza internazionale e provocare — come è già accaduto nell'alluvione del 1957 — lunga interruzione del traffico ferroviario e vasti allagamenti nel territorio del comune di Bussoleno, nonchè la interruzione della strada statale internazionale del Moncenisio. (int. scr. - 4097)

ALESSANDRINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del disastroso funzionamento dell'Ufficio del genio civile di Varese che, ridotto a 18 persone, non è più in condizione, malgrado la buona volontà, di provvedere ai compiti istituzionali con grande danno delle pubbliche amministrazioni e dei privati che a detto Ufficio debbono ricorrere.

L'interrogante sollecita un immediato intervento rivolto a normalizzare, con l'assegnazione di un congruo numero di impiegati tecnici e amministrativi, preparati e stabili, la difficile situazione prospettata, divenuta ormai, oltre che inaccettabile per il pubblico, demoralizzante per lo scarso, sebbene volenteroso, personale in servizio. (int. scr. - 4098)

ANDERLINI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se non intenda autorizzare l'apertura di un ufficio dell'ICE nella capitale della Repubblica democratica tedesca, considerato che altri importanti Paesi hanno già aperto analoghi uffici ed altri ancora si preparano a farlo nei prossimi mesi, e se non ritenga che debbano considerarsi superate le difficoltà di ordine politico nel senso che la nuova politica della Repubblica federale tedesca, gli accordi intervenuti a Mosca e gli incontri già verificatisi tra Repubblica federale tedesca e Repubblica democratica tedesca, e quelli che probabilmente si verificheranno nei prossimi mesi, hanno già creato una situazione politica tale per cui l'apertura dell'ufficio ICE a Berlino non solo non sarebbe di ostacolo alle relazioni intertedesche ma potrebbe ulteriormente facilitarle. (int. scr. - 4099)

PERRINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Attese le gravi preoccupazioni e il diffuso malcontento di tutti gli operatori del settore olivicolo-oleario della provincia di Brindisi — settore fondamentale nell'economia agricola provinciale — a causa del ritardo nella corresponsione della integrazione del prezzo dell'olio di oliva; ritardo che, verificandosi in un momento di particolare profondo disagio per la olivicoltura brindisina, colpita oltre che da agenti

fitopatologici, anche dalle recenti eccezionali avversità meteoriche che hanno provocato allagamenti, danneggiamenti e distruzioni in estese zone,

per conoscere se non ritenga di svolgere con ogni urgenza opportuni interventi per il più sollecito pagamento dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva della campagna 1969-70, con ciò accogliendo gli unanimi voti delle Amministrazioni comunali interessate, nonchè di tutte le organizzazioni sindacali del settore agricolo, che sottolineano la insostenibilità dell'attuale situazione ed il profilarsi di una crisi ancora più accentuata, e cioè tale da compromettere il già precario equilibrio dell'economia agricola nella provincia di Brindisi. (int. scr. - 4100)

AVEZZANO COMES. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere la grave situazione venutasi a creare presso la Ceramica delle Puglie di Monopoli, a seguito della dichiarata intenzione della Direzione di porre in cassa di integrazione oltre duecento lavoratori.

Premesso che:

la Ceramica delle Puglie di Monopoli ha alle sue dipendenze oltre settecento operai di Monopoli e del suo *hinterland*, che provvedono con il loro lavoro al mantenimento delle famiglie;

la Ceramica delle Puglie rappresenta attualmente la sola grande industria del genere del sud barese, alla cui installazione ha contribuito in maniera determinante e con grossi sacrifici economici la civica amministrazione di Monopoli;

la messa in cassa integrazione di oltre duecento operai, in questo delicato momento del rinnovo del contratto nazionale e della lotta sindacale per le rivendicazioni salariali della categoria dei ceramisti, appare come ingiusta repressione padronale delle legittime istanze dei lavoratori;

tale ingiustificato ed ingiustificabile provvedimento ha provocato una grave e pericolosa tensione fra i lavoratori e la cittadinanza tutta di Monopoli, che vede in pericolo la sua modesta economia;

se tale deprecabile provvedimento dovesse essere attuato i lavoratori ceramisti si vedrebbero privati del sacrosanto diritto alla conservazione del posto di lavoro;

la Direzione della Ceramica delle Puglie, il cui nuovo amministratore delegato è tuttora sconosciuto, non intende assicurare neppure la conservazione del posto di lavoro per i ceramisti che dovrebbero essere posti in cassa di integrazione, a conferma dell'intenzione dolosa e repressiva della classe padronale,

ciò premesso, l'interrogante chiede un tempestivo intervento, atto ad assicurare alle maestranze ceramiste la conservazione del posto di lavoro e ad evitare, in tal modo, l'attuazione del paventato provvedimento della Direzione della Ceramica delle Puglie che comprometterebbe l'ordine pubblico e la sicurezza sociale. (int. scr. - 4101)

FARNETI Ariella, CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali misure intende adottare per verificare le responsabilità sulla tragica morte della signora Luisa Bolognesi di Bologna, poliomielitica, di anni 61.

È noto che la signora semi-inferma svolgeva lavoro a domicilio, usando plastica e benzolo, sostanze infiammabili e, particolarmente la seconda, fortemente tossica per cui l'uso è stato regolamentato da una legge.

In conseguenza dell'uso di dette sostanze in ambiente inadatto, vicino ad una stufa a gas, si è potuta verificare la tragedia che ha portato ad una terribile morte una lavoratrice.

Poichè tale luttuosa notizia mette in luce la grave condizione delle lavoranti a domicilio, si chiede l'apertura di un'indagine per accertare se la signora Luisa Bolognesi era assicurata ai fini previdenziali, mutualistici e infortunistici come prescrive la legge sulla tutela del lavoro a domicilio; se erano applicate le norme di sicurezza disposte dalla legge sull'uso del benzolo e quali eventuali responsabilità siano da imputarsi al proprieta-

rio dell'azienda committente del lavoro a domicilio e all'Ispettorato provinciale del lavoro di Bologna che ha compiti di vigilanza per l'applicazione della legge. (int. scr. - 4102)

FINIZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perchè trovi urgente effettuazione il ricevimento del tabacco allo stato sciolto (prodotto 1969), per il quale vi è già sensibile ritardo.

La custodia, per la quasi totalità, ha luogo nelle stesse campagne nelle quali il tabacco viene prodotto ed essiccato, in fabbricati rurali che, per le note carenze costruttive e di manutenzione, nei mesi freddi e piovosi, sono per la maggior parte assolutamente insalubri per le persone (normalmente l'uso viene limitato alla sola estate) e portatori di muffe e tarme del prodotto. La custodia impone — per esigenze di vigilanza — la presenza, soprattutto di notte, del contadino, il quale con l'intera famiglia coabitante è esposto alle malattie da umidità e viene posto di fronte a difficili problemi, tra i quali quello per i figli costretti a percorrere vari chilometri per raggiungere le scuole negli agglomerati urbani. V'è inoltre la quasi certezza che il tabacco vada in avaria.

Si ha fiducia che l'urgenza degli interventi eviti che sia sempre il contadino a dover pagare per la mancanza di adeguati provvedimenti e a perdere il sudato frutto di un lavoro annuale di tutta la sua famiglia. (int. scr. - 4103)

FINIZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per conoscere:

se non ritengono che sarebbe giusto e democratico sopprimere tutte le riserve di caccia, di fatto baronie accessibili alle persone molto abbienti, per cui contano di solito un numero molto esiguo di iscritti, i quali per divenire soci pagano poco meno di un milione *pro capite,* e ciò nel Salento (Lecce), statisticamente una delle zone più depresse d'Italia;

se non ritengono altresì che sarebbe tempo che venissero soppressi senza indugio siffatti autentici feudi del campo venatorio, i quali suscitano lo sdegno delle migliaia di cacciatori aventi scarsi mezzi economici che si ritengono oggetto di beffa perpetrata con l'ausilio di grossi papaveri politici e burocratici e purtroppo con licenza della pubblica amministrazione.

Non sono certamente i cosiddetti limiti territoriali di legge che, se rispettati, danno la patente di cosa giusta alla concessione di riserve, dovendosi invece suffragare criteri più sostanziali alla ripartizione tra zone libere e riservate, quali: il passo degli uccelli migratori, la boscosità, la destinazione a colture impeditive per l'esercizio della caccia, il rapporto di alternanza tra i due tipi di zone, il numero dei soci delle riserve in relazione a quello degli altri cacciatori, e così via.

In particolare si ritiene che la recentissima costituzione della riserva denominata « Diana » nel comune di Gallipoli per territorio di circa 1.300 ettari, la quale conterebbe solo poche diecine di persone facoltose come soci, abbia pretermesso ogni criterio di misura e di giustizia, per cui circa tremila cacciatori dei comuni di Gallipoli, Sannicola, Alezio, Tuglie, Taviano, Racale, Galatone, Galatina, Parabita, Matino, Nardò, Neviano e Collepasso sono in condizioni esagitate d'animo al punto che hanno minacciato disordini ed occupazioni se non vi sarà l'immediata revoca della riserva, che di fatto toglie loro ogni possibilità di caccia.

Il fatto che la riserva « Diana » sia sorta dopo che vi era stato il pronunciato negativo del Comitato provinciale della caccia (articolo 66, ultimo comma, della legge relativa) ed analogo parere da parte di una prima Commissione tecnica consultiva ministeriale ha autorizzato i cacciatori interessati a credere che solo interferenze politiche ad alto livello si siano rese determinanti.

Poichè è giusto che tutto ciò abbia a cessare al più presto, anche per ovviarsi ai minacciati danni, si chiede quali provvedimenti si intendano adottare per ridare serenità ai cacciatori non abbienti o comunque non disposti a fare versamenti di varie centinaia di migliaia di lire per poter svolgere lo sport

che li appassiona e che ogni cittadino — solo perchè tale — ha il diritto di esercitare su posizioni di eguaglianza e di autentica giustizia (int. scr. - 4104)

FERRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

se non intenda intervenire nei confronti dell'interpretazione che la Direzione generale della GESCAL dà all'articolo 56, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, quando con sua circolare esclude dai benefici previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, i lavoratori che già fruiscono in locazione di un alloggio costruito dall'Istituto autonomo case popolari;

se non ritenga inoltre che tale interpretazione contrasti con lo spirito e la lettera della legge e se, nel caso, non intenda far risarcire il danno comunque derivato ai numerosi lavoratori esclusi in forza di una disposizione di comodo impartita alle organizzazioni periferiche dalla Direzione generale della GESCAL. (int. scr. - 4105)

BONATTI, PEGORARO, DI PRISCO, PIVA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per impedire che la Società italiana zuccheri porti a termine l'assurdo, irresponsabile e antisociale disegno di chiudere lo zuccherificio di Badia Polesine (Rovigo) con una decisione unilaterale che colpirebbe duramente l'intera comunità e che avrebbe ripercussioni gravi in tutto il comprensorio, in considerazione anche della scarsissima presenza nella provincia di attività industriali non certamente in grado di assorbire la manodopera licenziata.

È doveroso sottolineare che il disegno posto in essere dalla Società italiana zuccheri colpirà decine di famiglie e ne interesserà molte di più nei periodi della campagna saccarifera, ponendole di fronte al dramma della disoccupazione, dato che non esisterà per loro alcuna prospettiva di una nuova e immediata occupazione, eccetto quella della emigrazione, con tutti i disagi morali e materiali che quest'ultima comporta.

Le popolazioni, infatti, alla notizia della chiusura dello stabilimento, sono rimaste indignate di fronte a tanto irresponsabile disinteresse per la sorte cui vanno incontro tante famiglie e per le difficoltà che un siffatto provvedimento provocherà all'economia comunale e dell'intero comprensorio.

Gli interroganti ritengono che il Governo, in stretta collaborazione con l'Ente Regione, debba avvalersi di ogni mezzo per impedire la chiusura dello zuccherificio e che, nella deprecabile ipotesi che questa si realizzi, debba favorire ogni iniziativa, anche a livello locale, per giungere alla gestione pubblica dello stabilimento che consenta di dare avvio alla ristrutturazione di tutto il settore per toglierlo dalle mani dei « baroni dello zucchero », che durante il periodo fascista hanno spadroneggiato ed anche in questi ultimi anni hanno realizzato enormi profitti, impiegati nella costruzione di altri complessi industriali fuori del Polesine.

Gli interroganti ritengono altresì che questa importante attività economica, che tante decine di miliardi ha dato per imposta di fabbricazione, debba essere posta al servizio dei produttori e dell'intera collettività nazionale. (int. scr. - 4106)

ABENANTE, PAPA, CHIAROMONTE, CATALANO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per imporre alla società Paolo Morassutti, grossa azienda commerciale, il rispetto del contratto di lavoro per i dipendenti di grosse aziende e non già, come avviene oggi, quello del piccolo commercio alla pari di una qualsiasi piccola e unica attività commerciale.

In particolare gli interroganti sottolineano la necessità di porre fine a discriminazioni salariali in atto tra la sede di Napoli e gli altri depositi o negozi e di far rispettare all'azienda i diritti dei lavoratori sanciti anche ultimamente dallo statuto dei diritti dei lavoratori. (int. scr. - 4107)

MASCIALE. — *Ai Ministri della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza delle voci allarmanti che circolano nel comune di Gallipoli (provincia di Lecce) in merito alla gestione del locale Ospedale civile « Sacro cuore di Gesù ».

In particolare per sapere se non ritengono di fare svolgere una severa indagine diretta ad accertare:

a) se è vero che sono state effettuate, successivamente alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, numerose assunzioni di personale in violazione della legge medesima;

b) se è vero che la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sanitari sia avvenuta in violazione della predetta legge, la quale dispone che i componenti debbono essere tutti sanitari, fatta eccezione per il Presidente, e che il segretario della commissione deve essere un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità; mentre si asserisce che il direttore amministrativo del predetto ospedale avrebbe arbitrariamente inserito nel regolamento organico una norma che contrasta con la suddetta legge così da consentire che il funzionario che dovrebbe svolgere le funzioni di segretario fosse elevato al grado di componente e che lo stesso direttore amministrativo si autonominasse segretario della commissione;

c) se è vero che il pagamento dei compensi dovuti ai componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi sanitari sia avvenuto senza che il consiglio di amministrazione avesse tempestivamente adottato il relativo atto deliberativo;

d) se è vero che la ditta ASA di Taranto ed altre abbiano fornito all'ospedale materiale sanitario per decine di milioni senza preventiva deliberazione del consiglio di amministrazione e senza avvertire l'esigenza di chiedere preventivi ad altre ditte, tenendo conto delle rilevanti somme che a tale scopo sono state spese;

e) se è vero che il suddetto materiale sanitario giace in deposito e non viene per nulla usato;

f) se è vero che determinati oggetti ed apparecchiature siano stati pagati notevolmente al di sopra del prezzo di mercato (in particolare si dice che per un acquisto di oltre 140 letti si sia spesa la somma di lire 40 mila per letto in luogo delle 13.000-14.000 del prezzo corrente);

g) se è vero che ci siano state assunzioni dirette a favorire parenti e persone comunque legate da particolari vincoli con i dirigenti dell'ospedale: sicchè il posto di primario sia stato assegnato al genero del presidente, mentre sarebbe stato creato il posto di secondo farmacista (a quanto pare non necessario) per assegnarlo al genero del segretario politico locale della Democrazia cristiana;

h) se è vero che numerosi salariati dell'ospedale prestino la propria opera in casa del direttore amministrativo e che poi vengono retribuiti dall'ospedale attraverso la forma fittizia di lavoro straordinario;

i) se è vero che, nell'assunzione del personale, siano state violate le norme relative al collocamento, in particolare per quanto riguarda gli invalidi civili, e che non siano state rispettate le norme previdenziali ed assicurative per almeno 80-90 lavoratori giornalieri;

l) se è vero che il presidente si fa liquidare rilevanti somme per indennità di missione senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione;

m) se è vero che si vuole acquistare il suolo prescelto per il nuovo ospedale per l'importo di lire 170 milioni, mentre il suo valore effettivo risulterebbe essere di circa 75 milioni e che una parte di detto suolo sta per essere acquistata dal genero del presidente;

n) se è vero che all'atto del concorso di primario otorino, vinto dal genero del presidente, il vincitore avesse subìto una condanna (appellata). (int. scr. - 4108)

DOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intende adottare per assicurare all'Ente nazionale protezione animali il finanziamento necessario per l'attuazione dei suoi compiti.

L'interrogante ricorda che il predetto Ente, dopo la sua istituzione avvenuta nel 1938 con norme che prevedevano vari proventi finanziari, ha visto i proventi stessi enor-

memente ridotti a seguito di una forfettizzazione di dubbia legittimità attuata nel 1946, tant'è che oggi dispone soltanto di un irrisorio contributo fisso, su ogni permesso di caccia, di lire 50 e su ogni permesso di pesca di lire 20.

L'assoluta inadeguatezza dei mezzi che gli pervengono non consente all'Ente di adempiere alle sue funzioni con l'ampiezza e con la continuità necessarie: e ciò malgrado che quanti per esso si adoperano — amministratori e guardie zoofile — non percepiscano alcun compenso.

L'interrogante osserva che un provvedimento che aggiorni la misura dei finanziamenti ed assicuri un soddisfacente funzionamento dell'Ente — quale un provvedimento che elevi a lire 2.000 il diritto su ogni permesso di caccia e a lire 500 su ogni permesso di pesca — si appalesa estremamente necessario ed urgente. (int. scr. - 4109)

SAMMARTINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che l'articolo 7 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, prescrive testualmente: « Il Ministro per la pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, alla istituzione, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, della Sovrintendenza ai monumenti, alle antichità e alle belle arti per il Molise, con sede a Campobasso. », per conoscere le ragioni per le quali si siano lasciati decorrere, già largamente, i termini stessi, senza che la istituzione di quell'ufficio sia stata effettuata.

Sta di fatto che i sei mesi entro i quali il Ministro interessato avrebbe dovuto emanare il relativo decreto sono scaduti il 16 agosto 1970 e non si ha notizia che si stia per provvedere al dettato della legge, che era stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 16 febbraio 1970. (int. scr. - 4110)

FUSI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza del crescente malcontento delle popolazioni della provincia di Grosseto a seguito del disservizio dei pubblici trasporti attualmente gestiti dalle Società Rama e Lazzi.

Per sapere inoltre se è a conoscenza dei ricorrenti scioperi del personale dipendente per ottenere trattamenti salariali e normativi adeguati agli snervanti ordini di servizio ed ai massacranti orari di lavoro su mezzi di trasporto inadeguati e in qualche caso pericolosi per la stessa incolumità pubblica, imposti dalle suddette società che hanno in concessione la stragrande maggioranza delle autolinee della provincia.

Tale malcontento è destinato ad estendersi alle varie categorie di lavoratori, operai e studenti a seguito della richiesta di soppressione di numerose autolinee, avanzata recentemente alla Motorizzazione civile dalle Società Rama e Lazzi, richiesta che, se accolta, determinerebbe l'impossibilità per migliaia di lavoratori e studenti di raggiungere i vari luoghi di lavoro e di studio.

Si chiede anche di sapere se, di fronte alla gravità della situazione, il Ministro interrogato non intenda intervenire con la massima urgenza presso la Direzione compartimentale della motorizzazione civile onde impedire l'accoglimento delle richieste di soppressione delle varie autolinee, allo scopo di evitare gravi danni agli interessi dei singoli e della collettività con l'inevitabile estensione delle legittime forme di protesta del personale dipendente e delle popolazioni di tutta la provincia, già preannunciate unitariamente dalle organizzazioni sindacali.

Per sapere, infine, se non ritiene altresì di intervenire, anche in accoglimento delle richieste recentemente formulate dagli amministratori pubblici della provincia, per determinare al più presto la revoca delle concessioni alle Società Rama e Lazzi, predisponendo nel bilancio del Ministero, in corso di elaborazione per l'anno 1971, appositi e congrui stanziamenti finanziari onde rendere possibile la costituzione di un'estesa rete di pubblici trasporti gestiti dagli enti locali, regione, comuni e provincie, nell'interesse della collettività. (int. scr. - 4111)

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 29 ottobre 1970

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giove-

dì 29 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

1. contro i signori BRACCINI Renato, CORSI Enzo, DAVOLI Giandomenico, ZULINO Viscardo, FAIETI Maurizio, BALLABENI Donatello e SPOTTI Bruno, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale (*Doc.* IV n. 18).

2. contro il signor COSTA Angelo, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc.* IV n. 22).

3. contro il senatore MARULLO, per il reato di ingiuria aggravata (articolo 594 del Codice penale) (*Doc.* IV n. 23).

contro il senatore MARULLO, per i reati continuati di minaccia a pubblico ufficiale (articoli 81, capoverso, e 336 del Codice penale) e oltraggio a pubblico ufficiale (articoli 81, prima parte, e 341, prima parte e ultima parte, del Codice penale); nonchè per altro reato di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341, prima parte e ultima parte, del Codice penale) (*Documento* IV n. 24).

4. contro il senatore DI PRISCO, per concorso nei reati di radunata sediziosa (articoli 110, 112, n. 2, e 655 del Codice penale), blocco stradale (articoli 110, 112, nn. 1 e 2, del Codice penale e articolo 1, commi primo e terzo, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66) e per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341, commi primo e quarto, del Codice penale) (*Doc.* IV n. 26).

5. contro il senatore BLOISE, per il reato di blocco stradale e ferroviario (articolo 1, commi primo e terzo, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66) (*Documento* IV, n. 30).

6. contro il senatore VALSECCHI Pasquale, per il reato di lesioni personali volontarie (articolo 582 del Codice penale) (*Documento* IV, n. 32).

II. Discussione della seguente mozione:

CIFARELLI, GATTO Simone, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, CALEFFI, PIERACCINI, PREMOLI, ANTONICELLI, ZANNIER. — Il Senato,

presa conoscenza della deliberazione dell'Enel di costruire una centrale termoelettrica nel territorio del comune di Fondi e della concessione per la realizzazione di un campo-boe per l'attracco di petroliere nel Golfo di Gaeta;

constatato che tali decisioni appaiono in contrasto con le indicazioni del programma nazionale, del piano di coordinamento degli interventi straordinari per il Mezzogiorno, del piano del comprensorio di sviluppo turistico di Latina, del piano paesistico della fascia costiera di Fondi, del piano regolatore del comune di Fondi;

considerando che tali realizzazioni sarebbero gravemente menomatrici dei beni naturali ed ambientali,

fa voti affinchè il Governo adotti i necessari provvedimenti per salvaguardare una zona di notevole bellezza naturale, ricca di enormi possibilità di sviluppo turistico. (moz. - 45)

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (676) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito della discussione del progetto di nuovo Regolamento del Senato (*Documento* II n. 4).

V. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524) (*Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento*).

La seduta è tolta (*ore 20,15*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari